

ALLEGATO 1

Bando di gara per progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio 2000, previsto dal Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale.

Articolo 1

Obiettivi generali

1. Con il presente Bando di gara si intendono finanziare i progetti di ricerca finalizzati all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico di cui all'art. 10, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000.
2. In particolare, il Bando è indetto per la selezione di progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, in coerenza con i contenuti del "Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale" e dell'Allegato A "Tabella n.1- Aree prioritarie di intervento e relative risorse", così come disposto dal decreto Ministeriale del 9 agosto 2019 recante approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale per il triennio 2019-2021 all'articolo 1, comma 1.

Articolo 2

Definizioni

- "*Agevolazioni pubbliche*": aiuti erogati dallo Stato, così come definiti agli artt. 107 e 108 del Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 30.3.2010 (ex artt. 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea).
- "*Agevolazioni a titolo de minimis*": aiuti erogati dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche alle imprese che, nel limite di determinati massimali fissati dalla Commissione Europea, sono sottratti alla procedura di notifica alla Commissione Europea secondo quanto previsto agli artt. 107 e 108 del Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 30.3.2010 (ex artt. 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea).
- "*Assegnatario/i*": soggetto/i che, a seguito della selezione di cui al presente Bando, è/sono titolare/i del Progetto di ricerca ammesso al contributo a valere sul Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.
- "*Capitolato tecnico*": è la Proposta di progetto come presentata dal/dai proponente/i nel caso non siano intervenute modifiche, ovvero come modificata a seguito delle diverse fasi di valutazione e verifica.
- "*Capofila*": è l'Assegnatario cui compete il ruolo di coordinatore del Progetto e di responsabile della sua attuazione, nonché di referente ufficiale della compagine per ogni adempimento amministrativo, ferme restando le responsabilità individuali dei singoli Assegnatari.
- "*CSEA*": è la Cassa per i servizi energetici e ambientali, che, nell'ambito della Ricerca di sistema, svolge le attività di cui al Decreto 16 aprile 2018.
- "*Contratto di ricerca*": contratto di finanziamento stipulato dalla CSEA con i soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi, a seguito delle risultanze del presente Bando, alla contribuzione del Fondo.

- *“Decreto 26 gennaio 2000”*: decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato recante *“Individuazione degli oneri generali di sistema”*.
- *“Decreto 16 aprile 2018”*: decreto del Ministero dello sviluppo economico recante *“Riforma della disciplina della ricerca del sistema elettrico”*.
- *“Decreto 9 agosto 2019”*: decreto del Ministero dello sviluppo economico recante approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale per il triennio 2019-2021
- *“Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”*: la comunicazione sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 giugno 2014.
- *“EPR”*: Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione.
- *“Esperti”*: esperti individuati dal Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell’art. 9, comma 3 del Decreto 16 aprile 2018.
- *“Fondo”*: Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, istituito presso la CSEA ai sensi dell’art. 11 del decreto 26 gennaio 2000, come modificato dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 17 aprile 2001.
- *“Grandi Imprese”*: imprese che non rientrano nella definizione di PMI.
- *“Organismo di ricerca”*: soggetto come definito al paragrafo 1.3, comma 15, lettera ee) della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01).
- *“Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale o Piano triennale 2019-2021”*: Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 agosto 2019.
- *“PMI”*: Microimprese, Piccole imprese e Medie imprese, come definite dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, con il quale è stata recepita la raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.
- *“PNIEC”*: Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, come pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2020.
- *“Proponente”*: soggetto di cui all’art. 3, comma 1, che presenta, congiuntamente ad altri soggetti, una Proposta di progetto ai sensi del presente Bando.
- *“Ricerca fondamentale”*: (come definita nella *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*) lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.
- *“Tema di ricerca”*: come riportato nel Piano triennale 2019-2021; in particolare:
 - Studio e sviluppo di materiali innovativi per applicazioni fotovoltaiche
 - Studio e sviluppo di materiali innovativi per sistemi di accumulo
- *“Variante di progetto”*: variazione del Progetto di tipo temporale e/o tecnico-scientifica e/o economica e/o societaria e/o di compagine, richiesta dal Capofila, regolata e approvata secondo quanto riportato nell’Allegato d) *“Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di Progetto”*.

Articolo 3

Soggetti ammissibili e requisiti

1. Possono presentare proposte di progetto ed essere ammessi a beneficiare dei contributi di cui al presente Bando i seguenti soggetti:
 - a) Organismi di ricerca;
 - b) Grandi imprese e PMI, già costituite alla data della presentazione della Proposta di progetto, che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o di servizi.
2. Il possesso dei requisiti relativi alla dimensione d'impresa e di Organismo di ricerca devono essere comprovati, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e della Disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione, mediante i moduli e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'allegato a) "*Documentazione da allegare alla Proposta di progetto*". I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b), alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione e mantenuti per tutta la durata del progetto.

Articolo 4

Caratteristiche delle Proposte di progetto

1. Le Proposte di progetto devono prevedere esclusivamente attività di Ricerca fondamentale e devono essere finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, di cui all'art. 10, comma 1 e comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.
2. Le Proposte di progetto devono essere presentate congiuntamente da almeno un Organismo di ricerca e da almeno una Grande o una Media impresa. Per ciascuna Proposta di progetto deve essere individuato il Capofila. Il ruolo di Capofila può essere assunto esclusivamente da un soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) a condizione che risulti essere un EPR o un'Università statale.
3. I rapporti tra i Proponenti, ai fini della realizzazione del progetto, sono regolati attraverso accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzare mediante appositi contratti. Tali accordi, sinteticamente ma puntualmente descritti nella Proposta di progetto, regolamentano i rapporti tra le parti, e definiscono, per ciascun Proponente, la quota di partecipazione, l'attività da realizzare ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto e i relativi costi.
4. Il costo delle attività di ciascun Proponente è pari almeno al 10% del costo del Progetto, salvo quanto previsto ai commi successivi.
5. Ciascuna Proposta di progetto deve prevedere, nel complesso, una percentuale di partecipazione delle imprese non inferiore al 5% e non superiore al 15% del costo complessivo del Progetto. Tali percentuali devono essere rispettate anche in caso di qualsiasi rimodulazione del progetto e nella fase di consuntivo finale.
6. Il costo delle attività del Capofila è superiore al costo delle attività di ogni singolo Proponente e comunque non inferiore al 30% del costo del Progetto.
7. Il costo di ciascun Progetto è compreso tra 2,5 e 5 milioni di euro.
8. Per ciascun Proponente, compreso il Capofila, il costo complessivo per l'acquisto di servizi, anche di consulenza, e per attività con contenuto di ricerca, commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche, sia in quanto persone giuridiche, non può eccedere il 20% del costo

totale delle attività preventivate per ciascun Proponente. Tale requisito deve essere mantenuto per l'intera durata del Progetto.

9. La durata di ciascun Progetto non deve essere inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi.

Articolo 5

Formulazione delle Proposte di progetto

1. Ciascuna Proposta di progetto deve riferirsi ad un solo Tema di ricerca.
2. Ciascun Proponente può presentare una sola Proposta di progetto afferente al medesimo Tema di ricerca.
3. Ciascuna Proposta di progetto è redatta in lingua italiana compilando i moduli messi a disposizione sullo sportello telematico, il cui link è pubblicato sul sito www.ricercadisistema.it.
4. La presentazione delle Proposte di progetto è corredata della documentazione e delle dichiarazioni rese dai Proponenti, secondo quanto specificato nell'allegato a) "*Documentazione da allegare alla Proposta di progetto*". I proponenti dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti e dei documenti previsti nell'allegato b) "*Documentazione da allegare al Capitolato tecnico e al Contratto di ricerca*".
5. La Proposta di progetto deve individuare il Technology Readiness Level (TRL) che indichi il livello di maturità tecnologica di partenza del progetto e il TRL che si intende raggiungere con il conseguimento degli obiettivi. Il TRL di arrivo non può essere superiore a 3.
6. Ciascuna proposta di progetto deve essere redatta secondo lo schema pubblicato sul sistema telematico per la presentazione delle Proposte di progetto e le attività del progetto devono essere articolate in Pacchi di lavoro (WP) e relative Linee di attività (LA).
7. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a) del DM 26 gennaio 2000, i risultati del progetto non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza; a tal fine, dovrà essere predisposto un WP che descriva nel dettaglio le azioni di diffusione e pubblicazione dei risultati, ivi inclusa la creazione di un sito internet dedicato al progetto.

Articolo 6

Forma ed intensità dei contributi

1. L'intensità del contributo per le attività di Ricerca fondamentale è pari al 100% dei costi ammissibili.
2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto a condizione che le attività siano a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e che i risultati non siano oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.
3. Per gli Organismi di ricerca, che svolgono attività sia di natura economica che non economica, devono risultare identificabili e distinguibili i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti.
4. Per gli Organismi di ricerca deve essere garantita l'insussistenza di aiuti indiretti alle imprese, ai sensi del punto 2.1 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

5. Non è consentito il cumulo del Contributo richiesto e/o concesso in relazione ai progetti di cui al presente Bando con altre Agevolazioni pubbliche concesse, anche a titolo *de minimis*, per le stesse iniziative e/o aventi per oggetto le stesse spese.

Articolo 7

Affidabilità tecnico-scientifica dei Proponenti

1. Ciascun Proponente deve essere in possesso delle competenze, dell'esperienza, delle risorse umane, delle infrastrutture e delle dotazioni necessarie per portare efficacemente a termine le attività di Ricerca fondamentale previste dal Progetto.
2. Ciascun Proponente deve fornire complete ed esaurienti informazioni riguardo al possesso di elementi che lo qualificano sotto il profilo tecnico e scientifico per lo svolgimento delle attività del Progetto per le quali si propone.

Articolo 8

Affidabilità economico-finanziaria dei Proponenti

1. Ciascun Proponente di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), deve essere in possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria, al momento della sottoscrizione della domanda e per tutta la durata del progetto, da comprovarsi fornendo complete ed esaurienti informazioni secondo quanto specificato nell'allegato a) "*Documentazione da allegare alla proposta di progetto*".

Articolo 9

Costi ammissibili

1. I costi presentati nella Proposta di progetto e successivamente sostenuti per la realizzazione del Progetto sono considerati ammissibili, nella misura congrua e pertinente, sulla base delle disposizioni di cui all'allegato c) "*Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*".

Articolo 10

Procedura concorsuale e criteri di valutazione

1. La CSEA verifica, per ciascuna Proposta di progetto, l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 15, comma 1, e invia al Ministero della Transizione Ecologica:
 - a) un prospetto delle Proposte di progetto ammesse alla fase di valutazione;
 - b) un prospetto delle Proposte di progetto da escludere dalla fase di valutazione, specificandone le motivazioni.
2. Contestualmente all'invio del prospetto di cui al comma 1, lettera a), la CSEA individua gli Esperti o i gruppi di Esperti a cui affidare le attività di valutazione ai fini dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto risultate in possesso dei requisiti di ammissibilità formale, informando il Ministero della Transizione Ecologica, e richiedendo agli Esperti, entro 30 giorni dall'incarico, la trasmissione di una Relazione di valutazione finale per ciascuna Proposta di progetto oggetto di valutazione, contenente tutti gli elementi per porre in graduatoria le Proposte di progetto presentate.
3. La valutazione delle Proposte di progetto viene effettuata dagli Esperti sulla base dei criteri di seguito indicati:

- A) Qualità scientifica dei Proponenti, valutata rispetto alle competenze, all'esperienza, alle capacità, alle dotazioni scientifiche e all'affidabilità tecnico-scientifica di ciascun proponente e della partnership nel suo insieme, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto (punteggio 0-25, soglia minima 15).
- B) Qualità della proposta, valutata rispetto alla coerenza con il Tema di finanziamento, alla governance del Progetto, alla chiarezza del programma di ricerca, alla fattibilità tecnico-scientifica ed economica, all'allocazione delle risorse tecnico-scientifiche ed umane, alla pianificazione delle attività e al piano di rischio (punteggio 0-20, soglia minima 12).
- C) Eccellenza scientifica della proposta, valutata con riferimento al grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte nazionale ed internazionale (punteggio 0-30, soglia minima 18).
- D) Impatto, valutato con riferimento alla capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali del bando, di generare ricadute in termini di conoscenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale Energia e Clima¹ (PNIEC), alle possibili applicazioni derivanti dai risultati ottenuti, al piano di diffusione dei risultati (punteggio 0-25, soglia minima 15).
4. Sono ammesse in graduatoria le Proposte di progetto che conseguono sia la soglia minima per ciascuno dei criteri di valutazione sub lettere A, B, C e D, di cui al comma precedente, sia la soglia minima complessiva di 75 punti.
5. Per determinare il contributo ammissibile, gli Esperti valutano la pertinenza di ciascuna attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto, verificano la corretta identificazione di ciascuna attività come Ricerca fondamentale e valutano la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità dei relativi costi, proponendo, ove necessario, prescrizioni relativamente alle attività e ai costi del Progetto. Gli esiti di tali verifiche e valutazioni costituiscono parte integrante delle relazioni di valutazione predisposte dagli Esperti per ogni singola Proposta di progetto ammessa alle graduatorie.
6. La CSEA, sulla base delle Relazioni di valutazione finale redatte dagli Esperti, predispone una graduatoria di merito per ciascun Tema di ricerca, nonché una graduatoria generale di tutti i Progetti ammessi alle graduatorie; le graduatorie sono trasmesse al Ministero della Transizione Ecologica unitamente alle Relazioni medesime, specificando le Proposte di progetto da ammettere e quelle da escludere dal finanziamento, sulla base delle disposizioni dei successivi commi 7, 8 e 9.
7. I contributi sono assegnati alle Proposte di progetto secondo l'ordine di graduatoria, nell'ambito del singolo Tema di ricerca, a partire dalla proposta con il punteggio più elevato, nei limiti delle risorse previste per il Tema stesso.
8. I residui che si rendessero disponibili nell'ambito del singolo Tema di ricerca, come differenza tra l'ammontare massimo di risorse previste per ciascun Tema e la somma dei contributi delle Proposte di progetto assegnatarie secondo il comma 7, sono assegnati alle Proposte di progetto risultate più meritevoli, in base alla graduatoria generale di tutti i Progetti ammessi.
9. In caso di parità di punteggio per ciascuna delle fattispecie di cui ai commi 7 e 8, è data priorità alla Proposta di progetto che abbia il punteggio più elevato per il criterio di cui al comma 3, sub lettera C. In caso di ulteriore parità verrà ammessa la Proposta di progetto presentata cronologicamente prima. In caso di ulteriore parità, si procederà tramite sorteggio.

¹ Per maggiori dettagli, si rimanda al testo integrale del PNIEC - Piano Nazionale Integrato Energia e Clima con particolare riferimento alla Dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività - https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf

10. Il Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto 16 aprile 2018, approva le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento.
11. Le graduatorie decadono trascorsi 12 mesi dall'approvazione di cui al comma 10. Trascorso tale termine non è più consentita la stipula dei contratti di ricerca.

Articolo 11

Accettazione e Contratto di ricerca

1. Entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto con cui vengono approvate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento, la CSEA comunica al Capofila di ciascun Progetto ammesso al finanziamento l'importo del contributo e trasmette al medesimo la Relazione di valutazione finale redatta dagli Esperti ai fini dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto, contenente eventuali prescrizioni alla Proposta di progetto stessa.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il Capofila comunica alla CSEA l'accettazione sia dell'importo concesso, sia delle eventuali prescrizioni alla Proposta di progetto; in relazione alle prescrizioni, l'Assegnatario presenta alla CSEA richiesta di eventuali aggiustamenti al progetto, facendo riferimento a quanto previsto dall'allegato d) "*Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di Progetto*".
3. La CSEA, avvalendosi degli Esperti, verifica la coerenza degli aggiustamenti con le prescrizioni previste dagli Esperti e con gli elementi che hanno determinato il posizionamento in graduatoria del Progetto e comunica al Capofila l'esito della verifica; nel caso in cui tale verifica conduca ad un esito negativo, il Capofila comunica, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione della CSEA, l'accettazione integrale delle prescrizioni e dell'importo concesso o, in alternativa, la rinuncia al contributo.
4. Entro 30 giorni dall'accettazione di cui al comma 2, il Capofila trasmette alla CSEA il Capitolato tecnico del progetto e tutta la documentazione necessaria per la stipula del Contratto di ricerca secondo quanto previsto dall'allegato b) "*Documentazione da allegare al capitolato tecnico e al Contratto di ricerca*"; in caso di richiesta di aggiustamenti, il termine decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della CSEA di cui al comma 3.
5. Il Capitolato tecnico di ciascun Progetto deve essere coerente con la Proposta di progetto, con le eventuali prescrizioni indicate nella Relazione di valutazione finale e con gli eventuali aggiustamenti valutati positivamente; la CSEA verifica i Capitolati tecnici e li trasmette al Ministero della Transizione Ecologica per l'approvazione. A seguito del ricevimento della documentazione necessaria di cui al comma precedente e dell'approvazione del Capitolato tecnico, la CSEA stipula con gli Assegnatari il Contratto di ricerca, predisposto secondo l'allegato e) "*Schema del contratto di ricerca*", per l'esecuzione del progetto. Il Contratto di ricerca regola i rapporti tra le parti per tutti gli aspetti inerenti l'esecuzione del Progetto, le verifiche e i controlli e l'erogazione delle quote di Contributo.
6. Ciascun assegnatario deve garantire l'accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art.4, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, nel rispetto degli obblighi relativi alla tutela dei dati personali.
7. La data di inizio del Progetto non può essere antecedente alla data della firma del Contratto di ricerca, né successiva al sessantesimo giorno e deve essere indicata nel contratto di ricerca.

8. Nel Contratto di ricerca è indicato un unico conto corrente intestato al Capofila con i relativi riferimenti bancari presso cui saranno erogati i contributi in base a quanto stabilito dall'art. 13.

Articolo 12

Sviluppo del Progetto

1. Il Capofila è il responsabile e coordinatore del Progetto, nonché il referente ufficiale della compagine per ogni adempimento amministrativo, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico del progetto richiamato nel Contratto di ricerca, fermo restando la responsabilità individuale e solidale di ciascun Assegnatario nei termini di cui al successivo articolo 16.2.
2. Il Capofila può presentare alla CSEA richiesta di Varianti di progetto, secondo quanto previsto nell'allegato d) "*Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di progetto*", esplicitandone le motivazioni e comunque solo se esse non alterano gli obiettivi finali del Progetto e se non inficiano l'efficace svolgimento delle attività di ricerca. La CSEA valuta la richiesta di variante e comunica al Ministero della Transizione Ecologica l'esito per l'approvazione.
3. Il ritiro del Capofila e/o la sua sostituzione con un altro Organismo di ricerca non sono consentiti.
4. Il Capofila è tenuto a presentare al Ministero della Transizione Ecologica ed alla CSEA una relazione con cadenza semestrale di sintesi contenente gli elementi per una valutazione dello Stato di avanzamento del progetto, con esclusivo riferimento alle attività tecnico-scientifiche ed ai risultati conseguiti complessivamente e da ogni singolo Assegnatario facente parte della compagine.
5. A conclusione del Progetto, il Capofila è tenuto a presentare al Ministero della Transizione Ecologica ed alla CSEA una relazione descrittiva delle attività del progetto e dei principali risultati ottenuti e una liberatoria alla pubblicazione della medesima relazione sul sito www.ricercadisistema.it.

Articolo 13

Erogazione dei contributi

1. Il Contributo è liquidato in più quote correlate allo Stato di avanzamento del Progetto.
2. La prima quota di Contributo, liquidata a titolo di acconto, può essere richiesta nel limite massimo del 20% dell'intero ammontare. In tal caso, il Capofila dovrà fornire idonea garanzia, costituita dall'impegno, secondo quanto riportato nell'allegato b) "*Documentazione da allegare al capitolato tecnico e al Contratto di ricerca*" e sottoscritto da parte del legale rappresentante, all'accantonamento nel primo bilancio di esercizio utile di una somma di importo pari alla prima quota di contributo richiesta a titolo di acconto; tale garanzia dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto di ricerca.
3. Le successive quote di Contributo possono essere richieste in relazione allo Stato di avanzamento del Progetto, dietro presentazione di Relazioni - intermedie o finali - inerenti le attività tecnico-scientifiche e i risultati conseguiti, complete della rendicontazione dei costi sostenuti. Le Relazioni, predisposte secondo le modalità descritte nell'allegato c) "*Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*", devono essere inviate alla CSEA e far riferimento ad un periodo di attività non inferiore ai 12 mesi, ivi compresa la relazione finale. In caso di liquidazione di anticipo di cui al comma precedente,

contestualmente alla richiesta di successive quote di contributo, il Capofila deve inviare alla CSEA il mastrino dal quale si evinca il mantenimento dell'accantonamento specifico effettuato a titolo di garanzia.

4. La quota a saldo non può essere inferiore al 20% dell'ammontare dell'intero Contributo.
5. La CSEA eroga le quote di contributo entro 30 giorni dalla ricezione della disposizione del Ministero della Transizione Ecologica prevista dall'art. 6, comma 4, del Decreto 16 aprile 2018.
6. I contributi sono erogati dalla CSEA sul conto corrente di cui all'art. 11, comma 8.
7. Le richieste di cui al comma 3 possono essere effettuate solo se l'Assegnatario ha regolarmente presentato le relazioni semestrali previste dall'art.12, comma 4.

Articolo 14

Verifiche e accertamenti

1. Lo Stato di avanzamento dei progetti di ricerca, il conseguimento dei risultati intermedi e finali, la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese documentate sono verificati e valutati dalla CSEA sulla base di quanto disposto nell'allegato c) "*Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*".
2. La CSEA, anche su segnalazione del Ministero della Transizione Ecologica, come previsto dall'art. 6, comma 5, del Decreto 16 aprile 2018, può disporre, in ogni momento, accertamenti sull'effettivo progresso delle attività e sulle spese sostenute e sulla sussistenza di motivi di risoluzione del Contratto di ricerca e revoca dei contributi concessi di cui all'art. 15, comma 3.
3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma precedente, la CSEA può richiedere al Capofila una relazione sullo Stato di avanzamento del Progetto, completa della rendicontazione dei costi sostenuti e della relativa documentazione, e/o effettuare verifiche presso i luoghi di svolgimento del Progetto. Ai fini degli accertamenti, la CSEA si avvale degli esperti e riferisce l'esito al Ministero della Transizione Ecologica.

Articolo 15

Esclusioni e revoche

1. Costituiscono motivi di esclusione delle Proposte di progetto dalla procedura concorsuale:
 - a) la mancata trasmissione della Proposta di progetto nei tempi e con le modalità di cui all'art.16, comma 1;
 - b) il mancato rispetto dell'art. 3;
 - c) il mancato rispetto dell'art. 4;
 - d) il mancato rispetto dell'art. 5, commi 1, 2;
 - e) il mancato rispetto dell'art. 6, comma 5;
 - f) il mancato possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8.

La comunicazione al proponente dell'avvenuta esclusione della Proposta di progetto dalla procedura concorsuale è effettuata dalla CSEA.

2. Costituiscono motivi di esclusione dei Progetti dalle graduatorie approvate dal Ministero della Transizione Ecologica:
 - a) la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e/o 8;
 - b) il mancato rispetto dell'art. 6, comma 5;
 - c) il mancato rispetto dell'art. 11, commi 2, 3, 4, 5, 7;

d) il mancato rispetto dell'art. 12, comma 3.

I progetti che seguono i progetti esclusi in graduatoria subentrano, nei limiti delle somme rese disponibili, secondo i criteri stabiliti nel presente Bando; in tal caso, il contratto di ricerca deve essere firmato entro il termine previsto all'art. 10, comma 11, secondo i criteri stabiliti nel presente Bando.

La comunicazione al proponente dell'avvenuta esclusione della Proposta di progetto dalla graduatoria è effettuata dalla CSEA, in esito al decreto di approvazione delle graduatorie di cui all'art. 10, comma 10.

3. Costituiscono motivi di revoca dei contributi concessi:
 - a) la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e/o 8;
 - b) il mancato rispetto dell'art. 6, commi 2, 4 e 5;
 - c) il mancato rispetto dell'art. 12, comma 3;
 - d) documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili agli Assegnatari;
 - e) l'interruzione del programma di sviluppo del Progetto non adeguatamente giustificata;
 - f) il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, come riportato nel Capitolato tecnico, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, opportunamente giustificati, o per riscontrata obiettiva impossibilità di ottenere i risultati attesi;
 - g) la mancata trasmissione della documentazione finale (rapporti tecnici e rendicontazione dei costi) entro 6 mesi dalla data prevista per il termine del Progetto;
 - h) le false dichiarazioni inerenti la documentazione fornita e i requisiti soggettivi e oggettivi di tipo tecnico-scientifico, economico e societario;
 - i) le irregolarità gravi che incidano sulla possibilità di prosecuzione del progetto;
 - j) le violazioni o non conformità a quanto previsto dall'art. 13, commi 2 e 3.
4. L'esclusione dei Progetti dalle graduatorie e la revoca dei contributi concessi, di cui ai commi 2 e 3, sono disposte dal Ministero della Transizione Ecologica su proposta della CSEA.
5. L'eventuale revoca dei contributi nei confronti del soggetto interessato produce effetti solo nei confronti dello stesso e non comporta automatica esclusione del progetto o risoluzione del contratto, a condizione che i rimanenti Assegnatari propongano la sostituzione dello stesso con soggetto idoneo, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 comma 3, ovvero la rimodulazione delle attività e dei costi. La proposta di Variante di progetto è soggetta a valutazione della CSEA e approvazione del Ministero della Transizione Ecologica secondo quanto definito nell'allegato d) "*Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di progetto*".
6. In caso di revoca dei contributi disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto interessato non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e, sulla base degli accertamenti di cui all'art. 14, sarà tenuto alla restituzione di quanto già percepito e al pagamento degli interessi.

Articolo 16

Modalità di presentazione delle Proposte di progetto

1. Le Proposte di progetto, complete di tutta la documentazione richiesta, devono essere presentate telematicamente, **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 7 febbraio 2022**. Le modalità per l'accesso e l'utilizzo del sistema telematico per la presentazione delle Proposte di progetto saranno pubblicate sul sito [http:// www.ricercadisistema.it](http://www.ricercadisistema.it), entro il 13 dicembre 2021. I Proponenti, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovranno

sottoscrivere per presa visione e presentare, unitamente alla documentazione relativa alla Proposta di progetto, l'informativa *privacy* ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) nonché del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di cui all'allegato f) "*Modello informativa privacy*". Il modello dovrà essere sottoscritto per presa visione dal Rappresentante legale/Procuratore speciale, dal Referente e dal Responsabile scientifico di ogni Proponente del progetto.

2. Tutti i Proponenti, ovvero tutti gli Assegnatari, sono solidalmente responsabili verso il Ministero della Transizione Ecologica e verso la CSEA per la Proposta di progetto e per lo svolgimento del progetto stesso, nonché per gli eventuali inadempimenti al presente Bando o al Contratto di Ricerca.
3. Informazioni e chiarimenti sugli atti del presente Bando potranno essere richiesti entro il 24 gennaio 2022 all'indirizzo di posta elettronica che sarà reso noto sul sito <http://www.ricercadisistema.it>. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti saranno resi noti tramite le modalità indicate sul sito <http://www.ricercadisistema.it>.
4. Il presente Bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito *web* del Ministero della Transizione Ecologica (www.mise.gov.it – www.mite.gov.it), sul sito della CSEA (www.csea.it) e sul sito della Ricerca di sistema (www.ricercadisistema.it).

ALLEGATI

- a) *Documentazione da allegare alla Proposta di progetto*
- b) *Documentazione da allegare al Capitolato tecnico e al Contratto di ricerca*
- c) *Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*
- d) *Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di progetto*
- e) *Schema del contratto di ricerca*
- f) *Modello informativa privacy*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA DI PROGETTO

L'elenco e i contenuti delle schede di seguito riportate hanno carattere prescrittivo e rappresentano un fac-simile: tali dichiarazioni saranno rese disponibili, nelle forme opportune, sul portale telematico per la presentazione delle Proposte di progetto.

Per ciascun Proponente di cui all'art. 3, comma 1:

1) *(dichiarazione generata automaticamente dal portale)*

Dichiarazione sostitutiva di notorietà a firma del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 1, relativa all'adesione alla procedura concorsuale, di possesso dei requisiti e di impegno all'aggiornamento delle dichiarazioni.

Per ciascun Proponente di cui all'art. 3, comma 1, lettera b):

2) Dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 2a/2b, relativa agli indici di affidabilità economico-finanziaria

3) Schede per il calcolo della dimensione di impresa di cui ai presenti Allegati - Schede 3

A firma congiunta dei Proponenti:

1) Accordo di collaborazione tra i Proponenti o, qualora non ancora sottoscritto alla data di presentazione della Proposta di progetto, preliminare dell'Accordo di collaborazione tra i Proponenti, di cui all'art. 4, comma 3, che regolamenti i rapporti tra le parti, definisca per ciascun Proponente la quota di partecipazione, l'attività da realizzare ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto e i relativi costi e contenga l'accordo, redatto secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 4.

La CSEA si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva, ove necessaria alla verifica dei requisiti previsti dal Bando.

Scheda 1 (ogni singolo Proponente) la scheda sarà generata automaticamente dal portale informatico

DICHIARAZIONE

Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

di adesione alla procedura concorsuale, di possesso dei requisiti e di impegno all'aggiornamento delle dichiarazioni

Il sottoscritto, nato a,
 il, residente in, C.F.,
 nella qualità di rappresentante legale/procuratore/delegato di/del
 come da atto di conferimento/procura/delega del
, natura giuridica ¹, C.F./P.IVA,
 con sede

DICHIARA

- a. di aderire alla procedura concorsuale di cui al presente Bando (detta dichiarazione costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel Bando di gara e nei documenti allegati);
- b. la disponibilità del suddetto Proponente a collaborare alla realizzazione del Progetto di ricerca e sviluppo presentato nell'ambito del bando di gara per progetti di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico, di cui al DM XX MM AAAA, relativo al progetto:

 avente come Capofila:,
 nei termini previsti dalla proposta tecnica allegata alla Proposta di progetto con richiesta di contributo;
- c. che il suddetto *Proponente* non ha usufruito di Agevolazioni pubbliche concesse, anche a titolo *de minimis*, per le stesse iniziative e/o riguardanti le stesse spese oggetto della Proposta di progetto;
- d. (*in caso di organismo di ricerca, altrimenti omettere*) che il Proponente possiede i requisiti per l'identificazione degli "organismi di ricerca", e cioè, secondo quanto definito dalla "Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione", di essere un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, rispondente a tutti i seguenti requisiti:
 - la finalità principale risultante dallo Statuto o dalla normativa istitutiva consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati delle predette attività, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;
 - tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
 - in caso di svolgimento anche di attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi delle predette attività economiche formano oggetto di contabilità separata;
 - le imprese eventualmente in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci o di membri, non godono di alcun accesso preferenziale ai risultati generati dalla medesima entità, nello svolgimento delle sue attività principali.
- e. (*in caso di Capofila, altrimenti omettere*) di essere:

EPR

Università statale

¹ Indicare se Impresa o organismo di ricerca.

Allegato A

- f. *(in caso di Capofila, altrimenti omettere)* di garantire la totale copertura finanziaria, organizzativa e tecnico-scientifica del Progetto, nel caso in cui sia accordato il contributo relativo alla Proposta di progetto sopra nominata, se uno o più Proponenti dovessero annullare o ridurre la loro partecipazione;
- g. di essere in possesso dei requisiti previsti nell'allegato b) "*Documentazione da allegare al Capitolato tecnico e al Contratto di ricerca*" e/o di impegnarsi a rispettare quanto previsto nel medesimo allegato;
- h. di assumere l'impegno, in caso di finanziamento del progetto, a garantire la massima diffusione, di tutti i risultati derivanti dal progetto, in modo costante, tempestivo e con libero accesso a tutte le pubblicazioni prodotte.
- i. di assumere l'impegno di comunicare tempestivamente alla CSEA gli aggiornamenti delle dichiarazioni nel caso in cui tra la data di invio della domanda di finanziamento e il termine ultimo di presentazione delle domande, di cui all'art. 16, comma 1 del Bando, siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni stesse nonché l'impegno di produrre, su richiesta di CSEA, copia della documentazione comprovante quanto sopra dichiarato.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

(firmato digitalmente)

Scheda 2a - (ogni singolo Proponente di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) - la scheda sarà generata automaticamente dal portale informatico

DICHIARAZIONE

Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
relativa all'**affidabilità economico-finanziaria (caso generale)**

Il sottoscritto, nato a,
il, residente in, C.F.,
nella qualità di rappresentante legale/procuratore/delegato di/del
..... come da atto di conferimento/procura/delega del
....., C.F./P.IVA, con sede
.....;

DICHIARA

che il suddetto Proponente, sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, bilancio relativo all'esercizio ___(specificare periodo)___, (ovvero per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) sulla base del bilancio riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi, relativo al ___(specificare periodo)___, che corrisponde ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti, soddisfa i seguenti parametri di affidabilità economico – finanziaria, in quanto:

a) congruenza tra capitale netto e costo del Progetto (importi in Euro)

CN > CP/2 (riportare valori) _____ > _____ /2

CN = capitale netto = totale del “patrimonio netto” come definito dall'art. 2424 del Codice civile, al netto dei “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.

CP = somma dei costi complessivi imputati al Proponente della presente Proposta di progetto e di tutte le altre eventuali Proposte di progetto presentate nell'ambito del presente Bando dallo stesso Proponente.

b) onerosità della posizione finanziaria: OF/F (valore troncato alla seconda cifra decimale) < 8%

(riportare valori) _____ / _____ < 8%

OF = oneri finanziari netti = saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri proventi finanziari”, di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico del Codice civile;

F = fatturato = “ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del Codice civile.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

(firmato digitalmente)

Scheda 2b - (ogni singolo Proponente di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) - la scheda sarà generata automaticamente dal portale informatico

DICHIARAZIONE

Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
relativa all'**affidabilità economico-finanziaria (casi particolari)**

Il sottoscritto, nato a, il, residente in, C.F., nella qualità di rappresentante legale/procuratore/delegato di/del come da atto di conferimento/procura/delega del, natura giuridica, C.F./P.IVA....., con sede

DICHIARA

che il suddetto Proponente soddisfa i requisiti dell'affidabilità economico-finanziaria richiesti in quanto, sulla base del capitale netto calcolato sui dati contabili alla data odierna, risulta quanto segue:

Congruenza tra capitale netto e costo del Progetto (importi in Euro)

CN > CP/2 (riportare valori) _____ > (_____/2)

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del Codice civile, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.

CP = somma dei costi complessivi imputati al Proponente della presente Proposta di progetto e di tutte le altre eventuali Proposte di progetto presentate nell'ambito del presente Bando dallo stesso Proponente.

Il requisito di affidabilità economico-finanziaria è stato valutato sul solo parametro di congruenza fra capitale netto e costo del progetto poiché la richiedente:

- (CASO DI SOGGETTO DI RECENTE COSTITUZIONE) è una società di recente costituzione che non dispone ancora di un bilancio con conto economico su base annuale approvato dall'assemblea dei soci [**ovvero** (per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi].
- (CASO DI SOGGETTO INTERESSATO DA MODIFICHE SOSTANZIALI DELL'ASSETTO AZIENDALE) è stata interessata, successivamente alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci [**ovvero** (per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) allegato all'ultima dichiarazione dei redditi], da una modifica sostanziale dell'assetto aziendale consistente in (descrizione).

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

(firmato digitalmente)

Scheda 3a - (ogni singolo Proponente di cui all'art. 3, comma 1, lettera b)

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:

Indirizzo della sede legale:

N. di iscrizione al Registro delle imprese:

2. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

<input type="checkbox"/>	Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente.
<input type="checkbox"/>	Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 3.b, 3.c, 3.d, 3.e.
<input type="checkbox"/>	Impresa collegata	

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento¹:

OCCUPATI (ULA)	FATTURATO [€]	TOTALE DI BILANCIO [€]

4. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

- Micro impresa**
 Piccola impresa
 Media impresa
 Grande impresa

¹ Ai sensi del DM 18/4/2005 ("Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"), il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Scheda 3b - (ogni singolo Proponente di cui all'art. 3, comma 1, lettera b))

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento ¹ :			
	OCCUPATI (ULA)	FATTURATO [€]	TOTALE DI BILANCIO [€]
1. Dati² dell'impresa richiedente o dei conti consolidati (riporto dalla tabella 1 della scheda 3.d).			
2. Dati² di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa della scheda 3.c) aggregati in modo proporzionale.			
3. Somma dei dati² di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 (riporto dalla tabella A della scheda 3.e).			
Totale³			

¹ Ai sensi del DM 18/4/2005 (“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”), i dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

² Ai sensi del DM 18/4/2005 (“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”), i dati dell’impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell’impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell’impresa o a conti consolidati in cui l’impresa è ripresa tramite consolidamento.

³ Ai sensi del DM 18/4/2005 (“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”), i risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Scheda 3.a).

Scheda 3c - (ogni singolo Proponente di cui all'art. 3, comma 1, lettera b)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, (una scheda per ogni impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati¹), i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente:

Tabella riepilogativa

Impresa associata (indicare denominazione)	OCCUPATI (ULA)	FATTURATO [€]	TOTALE DI BILANCIO [€]
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
...)			
Totale²			

¹ Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005 (“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”), è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

² I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Scheda 3.a).

Scheda 3c/1 - (ogni singolo Proponente di cui all'art. 3, comma 1, lettere b)

SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA**1. Dati identificativi dell'impresa associata**Denominazione o ragione sociale ¹:

Indirizzo della sede legale:

N. di iscrizione al Registro imprese:

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata

Periodo di riferimento ² :			
	OCCUPATI (ULA)	FATTURATO [€]	TOTALE DI BILANCIO [€]
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la Scheda 3.e/1 e riportare i dati nella scheda 3.e; i dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 3.e devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione³ detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda:%.

¹ Nel caso di Consorzi, indicare se trattasi di Consorzio stabile o di Consorzio ordinario.

² Ai sensi del DM 18/4/2005 ("Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"), il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

³ Ai sensi del DM 18/4/2005 ("Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"), va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.

Indicare anche la percentuale di partecipazione² detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata):%.

b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale⁴ devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale:%	OCCUPATI (ULA)	FATTURATO [€]	TOTALE DI BILANCIO [€]
Risultati proporzionali			

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 3.c.

⁴ Ai sensi del DM 18/4/2005 (“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”), il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

Scheda 3d - (ogni singolo Proponente di cui all'art. 3, comma 1, lettera b)

SCHEMA A IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE E'

INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN'ALTRA IMPRESA COLLEGATA)

Tabella 1

	OCCUPATI (ULA)¹	FATTURATO [€]	TOTALE DI BILANCIO [€]
Totale²			

I conti consolidati servono da base di calcolo.

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento		
Impresa collegata (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese
A.		
B.		
C.		
D.		
E.		

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3.c e 3.c/I.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

¹ Ai sensi del DM 18/4/2005 ("Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"), quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

² Ai sensi del DM 18/4/2005 ("Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"), i dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga I del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 3.b).

Scheda 3e - (ogni singolo Proponente di cui all'art. 3, comma 1, lettera b))

SCHEDA B IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU' IMPRESE COLLEGATE NON

REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

Per ogni impresa collegata (inclusi in collegamenti tramite altre imprese collegate), compilare una “scheda di collegamento” (Scheda 3.e/I) e procedere alla somma dei dati di tutte le imprese collegate compilando la tabella A

Tabella A

IMPRESA (denominazione)	OCCUPATI (ULA)	FATTURATO [€]	TOTALE DI BILANCIO [€]
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Totale¹			

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

¹ Ai sensi del DM 18/4/2005 (“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”), i dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 3.b), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda 3.c/1.

Scheda 3e/1 - (ogni singolo Proponente di cui all'art. 3, comma 1, lettera b)

SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa associata

Denominazione o ragione sociale ¹:

Indirizzo della sede legale:

N. di iscrizione al Registro imprese:

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari

Periodo di riferimento²:			
	OCCUPATI (ULA)	FATTURATO [€]	TOTALE DI BILANCIO [€]
Totale			

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 3.e.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati³. Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3.c e 3.c/1.

¹ Nel caso di Consorzi, indicare se trattasi di Consorzio stabile o di Consorzio ordinario.

² Ai sensi del DM 18/4/2005 (“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”), il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

³ Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005 (“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”), è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

ACCORDO PRELIMINARE TRA I PROPONENTI

I Proponenti:

(nel caso di Organismi di ricerca:)

_____, con sede legale in _____ codice fiscale e partita I.V.A. _____ nella persona del legale rappresentante _____, (di seguito, **“ENTE/UNIVERSITA’..... – Dipartimento**)

(nel caso di Imprese:)

_____ con sede legale in _____, Via _____, Codice Fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese din.- REA, partita I.V.A., nella persona del legale rappresentante _____(.....)

(collettivamente le Parti)

PREMESSO

- che i predetti soggetti intendono partecipare come compagine al Bando di gara per progetti di ricerca di cui all’art. 10, comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio 2000, previsto dal Piano triennale 2019-2021 della Ricerca di sistema elettrico nazionale;
- che il presente accordo preliminare ha validità solo nel caso in cui il Progetto di ricerca dal titolo **“_____”** ottenga il finanziamento ai sensi del presente Bando, e che al presente accordo preliminare debba in tal caso seguire un accordo definitivo:

DICHIARANO

- l’impegno a formalizzare un accordo che regolamenti i rapporti tra le Parti, le procedure per la distribuzione del contributo, le relative responsabilità in accordo con quanto definito nel Bando e che definisca per ciascun Proponente la quota di partecipazione, l’attività da realizzare ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto e i relativi costi, nonché che garantisca la massima diffusione di tutti i risultati.
- di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

(firmato digitalmente - a firma di tutta la compagine)

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL CAPITOLATO TECNICO E AL
CONTRATTO DI RICERCA**

(L'elenco e i contenuti delle schede di seguito riportate hanno carattere prescrittivo e saranno rese disponibili, nelle forme opportune, sul portale telematico)

Per ciascun Assegnatario di cui all'art. 3, comma 1, lettera b):

- 1) Certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese, completo dell'indicazione dei settori di attività in cui opera, con relativo nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge n. 575/65 e successive modificazioni.
- 2) Dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 1.

Per il Capofila:

- 3) Dichiarazione di richiesta di anticipo e relativa dichiarazione di garanzia.

A firma congiunta di ciascun Assegnatario:

- 4) Accordo di collaborazione tra gli Assegnatari di cui all'art. 4, comma 3, che regolamenti i rapporti tra le parti, definisca per ciascun Proponente la quota di partecipazione, l'attività da realizzare ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto e i relativi costi e attività di diffusione dei risultati e nel rispetto di quanto riportato nell'Allegato A - scheda 4.

La CSEA si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva, ove necessaria alla verifica dei requisiti previsti del Bando e per le finalità di predisposizione del contratto di ricerca.

Scheda 1 (ogni singolo Proponente di cui all'art. 3, comma 1, lettera b)**DICHIARAZIONE**

Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Il sottoscritto, nato a,
il, residente in, C.F.,
nella qualità di rappresentante legale/procuratore/delegato di/del
..... come da atto di
conferimento/procura/delega del, C.F./P.IVA, con
sede;
al fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando

DICHIARA

- a. di assumere l'impegno di comunicare tempestivamente alla CSEA gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese nel caso siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni stesse nonché l'impegno di produrre, su richiesta di CSEA, copia della documentazione comprovante quanto sopra dichiarato.
- b. di non incorrere in nessuno dei motivi di esclusione per la partecipazione alle procedure di appalto o di concessione previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti).
La dichiarazione di cui all'art. 80, 1° e 2° comma, del D. Lgs. n. 50/2016, redatta, rispettivamente, secondo il Modello A ed il Modello B, dovrà essere compilata e sottoscritta anche da parte di ciascuno dei soggetti menzionati nel 3° comma dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, anche ove non firmatari dell'offerta, fra i quali, a titolo esemplificativo: A) titolare dell'impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, se con meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per altri tipi di società. B) Direttore Tecnico non firmatario dell'offerta.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno, in ogni caso, essere rese anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati i nominativi e i relativi dati anagrafici. Dovranno, altresì, essere indicate tutte le sentenze/decreti di condanna, anche quelle riportanti il beneficio della non menzione. A tal riguardo si specifica che anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando dovranno compilare e sottoscrivere i Modelli A e B.

Con riferimento, invece, alla dichiarazione di cui al 4° comma dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere indicato l'Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica e/o gli indirizzi degli uffici competenti INPS ed INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale l'istante ed in particolare, la matricola INPS e il numero P.A.T. (posizione assicurativa territoriale dell'INAIL), nonché il contratto CCNL applicato.

Con riferimento, infine, alla dichiarazione di cui al comma 5, lettera i), dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere indicato l'ufficio competente al quale rivolgersi ai fini della verifica;

- c. di essere iscritto per le attività relative al presente Bando, nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura della provincia in cui il Concorrente ha sede o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratti di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016; nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- d. di avere ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa vigente sul diritto del lavoro dei disabili di cui alla L n. 68/99, qualora vi sia soggetto;
- e. di essere in regola con le norme di sicurezza e salute dei lavoratori ex D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nell'Offerta delle condizioni contrattuali degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza;
- f. di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
- g. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge comunque necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca;
- h. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla Proposta di progetto;
- i. di non concorrere alla presente selezione con altre società nei confronti delle quali esistono rapporti di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. o, in alternativa di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di avere formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- j. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, anche a titolo *de minimis*, e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati come incompatibili dall'Unione europea;
- k. non trovarsi nelle condizioni di "impresa in difficoltà" così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, secondo quanto previsto dal regolamento UE 651/2014.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

(firmato digitalmente)

Scheda 2 (per il Capofila)

DICHIARAZIONE
di richiesta di anticipo del contributo
 Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Il sottoscritto, nato a,
 il, residente in, C.F.,
 nella qualità di rappresentante legale/procuratore/delegato di/del
 come da atto di
 conferimento/procura/delega del, C.F./P.IVA, con
 sede;
 ai sensi dell'art. 10, comma 8 del bando,

DICHIARA

- a. di voler richiedere una quota di anticipo per l'avvio delle attività del progetto
 _____, pari a € _____;
- b. di impegnarsi ad accantonare nel primo bilancio di esercizio utile ((anno))
 una somma di importo pari alla quota di cui sopra, a specifica garanzia della richiesta di
 anticipazione del contributo relativa al progetto sopra indicato e a mantenere tale garanzia
 dei bilanci a seguire per tutta la durata del contratto di ricerca, dandone tempestivamente
 evidenza alla CSEA;
- c. di impegnarsi a fornire alla CSEA contestualmente alla richiesta di stati di
 avanzamento del progetto il mastrino dal quale si evinca l'accantonamento specifico
 effettuato per il progetto su indicato.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di
 dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
 dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
 Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n.
 445.

(firmato digitalmente)

**PIANO TRIENNALE 2019-2021
DELLA RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE**

**Bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca
di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000**

Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili

Indice

Introduzione	2
Sezione I – Rendicontazione della spesa	3
Sezione II – Criteri di ammissibilità delle spese	6
Sezione III - Costi ammissibili: tipologia e modalità di rendicontazione	8
A) Costi di personale.....	8
B) Costi per strumenti, attrezzature, software specifico	11
C) Costi di esercizio	15
D) Costi per servizi di consulenza, acquisizione di competenze tecniche, brevetti.....	17
E) Spese generali supplementari (costi indiretti)	20

Introduzione

Il presente documento disciplina le modalità di rendicontazione ed individua i criteri per la determinazione delle spese ammissibili per i progetti di ricerca finanziati a valere sul Fondo per la Ricerca di Sistema elettrico e svolti nell'ambito del bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, previsto da Piano triennale 2019-2021 della Ricerca di sistema elettrico nazionale.

Il documento è stato predisposto al fine di fornire ai soggetti attuatori dei progetti di ricerca e beneficiari dei contributi (Assegnatari) le regole per il rispetto dei criteri di ammissibilità della spesa e, quindi, per il corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativo-contabile e di rendicontazione delle spese, nel rispetto della sana gestione finanziaria e della normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Le disposizioni che seguono devono essere considerate cogenti ai fini del riconoscimento delle spese sostenute dagli Assegnatari per il relativo trasferimento delle quote di contributo. A tali disposizioni gli Assegnatari devono altresì attenersi nella fase di presentazione delle Proposte di progetto.

Sezione I – Rendicontazione della spesa

La rendicontazione della spesa è il processo di consuntivazione dei costi effettivamente sostenuti da tutti gli Assegnatari per la realizzazione del progetto, finalizzato a dimostrare:

- lo stato di avanzamento fisico del progetto;
- lo stato di avanzamento finanziario del progetto (spesa effettivamente sostenuta);
- il rispetto dei requisiti e degli adempimenti per ottenere l'erogazione del contributo.

La rendicontazione può riferirsi ad uno stato di avanzamento delle attività o alla conclusione del progetto di ricerca.

Ogni fase di rendicontazione si fonda sul processo di autorizzazione al finanziamento del progetto di ricerca, sulle precedenti fasi di rendicontazione e di verifica e sulle varianti al progetto preventivamente richieste dal Capofila e autorizzate dal Ministero della Transizione Ecologica¹. Non è ammessa una rendicontazione incoerente con gli esiti delle precedenti fasi autorizzative e di verifica.

Ai fini della rendicontazione, il Capofila è tenuto a presentare relazioni di avanzamento delle attività in relazione alla effettiva realizzazione del progetto ammesso al finanziamento. Le relazioni sono corredate dalla documentazione contabile relativa ai costi per le attività sostenute, insieme ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante che:

- quanto prodotto è conforme alla documentazione contabile originale e si riferisce unicamente a costi ammissibili e pertinenti alla realizzazione del progetto di ricerca;
- che per il progetto non sono stati richiesti/ottenuti ulteriori rimborsi e/o contributi (europei, nazionali, regionali, etc.), ovvero, in caso contrario, natura ed entità del contributo richiesto/ottenuto;
- per l'acquisizione di beni e servizi, sono state applicate le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizio previsti dai regolamenti di organizzazione e funzionamento, amministrazione e contabilità (solo soggetti pubblici).

La suddetta documentazione deve essere trasmessa alla CSEA entro 6 mesi dal termine del progetto oppure contestualmente alla presentazione di relazioni intermedie di avanzamento delle attività, al fine dell'erogazione della relativa quota di contribuzione.

La documentazione deve essere organizzata, conservata, esibita con riferimento al progetto in base al principio della "contabilità separata per centro di costo". Qualora siano individuabili più iniziative caratterizzate da una propria autonomia progettuale, la contabilità deve essere organizzata in modo da far riferimento alle singole iniziative, salvo *presentare quadri di sintesi ben leggibili e interpretabili*. In ogni caso, da parte degli Assegnatari, in fase di rendicontazione, deve essere comunque evidenziata la tracciabilità dei flussi economico-finanziari del progetto.

La documentazione deve essere conforme a quanto previsto nel Bando e nei documenti predisposti e resi disponibili in versione aggiornata sul sito della Ricerca di Sistema (www.ricercadisistema.it).

¹ Il Ministero della Transizione Ecologica autorizza varianti al progetto di ricerca nella misura in cui esse non ne alterino la natura e le finalità, in coerenza con quanto riportato nell'Allegato D, "Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di progetto".

I costi rendicontabili devono essere debitamente rappresentati e giustificati da idonea ed inequivoca documentazione, pena la non ammissibilità ai contributi.

In linea generale, le spese sostenute devono essere giustificate da quattro tipologie di documenti che devono essere conservati ed esibiti su richiesta dei soggetti preposti alle fasi istruttorie:

- giustificativi di impegno: sono rappresentati dai provvedimenti che originano la prestazione o fornitura (ad esempio: eventuali atti amministrativi delle procedure contabili, lettere di incarico, ordini di servizio, ordini di forniture, contratti, etc.) in cui sia esplicitamente indicata la connessione e la pertinenza della spesa con l'operazione finanziata. Tali provvedimenti devono essere emessi *prima* dell'inizio della prestazione o della fornitura. Qualora applicabile (ad esempio acquisto di forniture, commesse esterne, etc.) i giustificativi di impegno includono la verifica delle procedure di selezione del fornitore o prestatore d'opera secondo le modalità esposte per le singole voci di costo della Sezione III del presente documento;

- giustificativi della prestazione o fornitura: sono documenti che descrivono la prestazione o fornitura (come ad esempio: fatture, ricevute esenti IVA, etc.), fanno riferimento sia al giustificativo di impegno, che all'operazione finanziata e ne esibiscono il relativo costo;

- giustificativi di pagamento: sono documenti che attestano in maniera inequivoca e correlata ai giustificativi di cui sopra, l'avvenuta liquidazione della prestazione o fornitura, quali, ad esempio: la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e del beneficiario; assegno bancario o circolare non trasferibile corredato da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione. Non sono ammessi pagamenti in contanti, salvo casi particolari debitamente motivati, nel rispetto della normativa vigente; idonea documentazione probatoria delle attività realizzate (quale, ad esempio, report delle attività svolte, verbali, prodotti realizzati, pubblicazioni, pagine Web, software, etc.).

Per ciascun progetto, tutta la suddetta documentazione deve essere conservata, in originale, presso gli Assegnatari e deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere riferita a voci di costo ammesse²;
- essere documentata con giustificativi originali;
- essere redatta in modo analitico riportando le voci di formazione del costo finale e l'indicazione del riferimento al "progetto";
- essere priva di correzioni e leggibile in ogni parte, con particolare attenzione ai caratteri numerici (importi, date, etc.);
- essere conforme alle norme contabili, fiscali e contributive nazionali;
- essere registrata nella contabilità generale del soggetto che rendiconta;
- essere annullata con il timbro della Ricerca di Sistema; il soggetto che rendiconta deve apporre su ogni documento originale giustificativo della prestazione o della fornitura (fattura, ricevuta, etc.) il timbro con la seguente dicitura "*Acronimo del progetto - Ricerca di Sistema Elettrico - Importo esposto a rendiconto €importo*";
- essere riferita a spese sostenute secondo principi di economia e sana gestione

² L'ammissibilità di ogni altra eventuale tipologia di spesa è valutata in sede di verifica intermedia o finale dei progetti, in ragione della sua riconducibilità alle voci di costo ammesse.

finanziaria;

- essere riferita a spese contenute nei limiti dell'importo ammesso al finanziamento³;
- per quanto riguarda la documentazione probatoria delle attività realizzate, riportare in frontespizio il logo della Ricerca di Sistema e la dicitura “*Finanziata a valere sul Fondo per la ricerca di sistema elettrico*”.

I costi sono riconosciuti solo se effettivamente e direttamente sostenuti⁴ dal soggetto che rendiconta nel **periodo di eleggibilità**, cioè nel periodo che intercorre tra la data di inizio progetto (come da dichiarazione resa) e l'ultimo giorno di esecuzione del progetto (come definito dal piano di lavoro).

Non sono ammessi al finanziamento costi calcolati in misura forfettaria, se non espressamente previsti dai presenti criteri.

Non sono rendicontabili spese accessorie dipendenti da comportamenti anomali del soggetto realizzatore, quali: infrazioni, spese legali per contenziosi, interessi di mora per ritardato pagamento e similari.

Nel caso di pagamenti effettuati a favore di fornitori residenti in paesi che non utilizzano l'Euro ogni singola operazione deve essere convertita in Euro utilizzando il tasso di cambio medio del mese in cui l'operazione è stata liquidata.

Le modalità di invio alla CSEA della documentazione relativa allo stato di avanzamento delle attività o alla conclusione dei progetti sono rese disponibili sul sito della Ricerca di Sistema (www.ricercadisistema.it).

Fermi restando gli obblighi di carattere gestionale sottoscritti e accettati dagli Assegnatari al momento della stipula del contratto di ricerca, di seguito sono riportati i criteri di ammissibilità dei costi, le voci di costo ammissibili e le relative modalità di rendicontazione. Ciò, come già ribadito in introduzione, al fine di supportare gli Assegnatari nell'attività di rendicontazione e prevenire, per quanto possibile, errori nella modalità di rendicontazione della spesa che potrebbero, in sede di verifica, comportare il mancato riconoscimento della stessa.

³ Per ogni progetto, la rendicontazione di spese eccedenti i limiti dell'importo ammesso al finanziamento è consentita in casi eccezionali e debitamente motivati ed è soggetta alla valutazione della CSEA.

⁴ Il costo è “effettivamente sostenuto” nel periodo di eleggibilità se l'attività relativa a quel costo è stata effettivamente svolta e conclusa nel periodo di eleggibilità e debitamente comprovata da relativi giustificativi. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: data sul documento di trasporto o bolla di consegna nel caso di strumenti e attrezzature, data di consegna delle relazioni tecniche nel caso di consulenze, cedolini e timesheet nel caso del personale, etc.

Sezione II – Criteri di ammissibilità delle spese

In linea generale, una spesa è ammissibile se presenta le seguenti caratteristiche:

- l'oggetto a cui il costo è riferito, limitatamente alla quota parte imputata al progetto, non deve avere già fruito di un finanziamento o contributo pubblico comunitario e/o nazionale e/o regionale;
- deve essere stata effettivamente sostenuta dal soggetto che rendiconta e corrispondere a pagamenti effettivamente eseguiti;
- l'attività a cui il costo è riferito deve essere completata entro la data di conclusione del progetto;
- deve essere stata sostenuta durante la durata del progetto; i costi si intendono sostenuti durante detto periodo quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
 - l'impegno di spesa è sorto durante il periodo di eleggibilità;
 - entro detto periodo è stato consegnato il bene o erogato il servizio.

Il pagamento dei costi deve essere effettuato prima della presentazione delle relazioni di avanzamento delle attività.

Criteri per la valutazione di ammissibilità delle spese

1) Criterio della pertinenza

I costi ammissibili devono essere strettamente connessi al progetto approvato, ovvero riferirsi a operazioni riconducibili alle attività ammissibili. L'inerenza del costo al progetto va riscontrata rispetto alla natura e alla destinazione fisica del bene o servizio.

La valutazione della pertinenza è demandata all'Esperto incaricato per la predisposizione del capitolato tecnico e per le verifiche intermedie e finali, che valuta la pertinenza dei costi in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili. In particolare, ai fini della pertinenza dei costi, l'Esperto deve fare esclusivo riferimento alle attività progettuali ed alle ripartizioni economiche previste in sede di ammissione al finanziamento o risultanti a seguito di varianti preventivamente richieste dal Capofila e autorizzate dal Ministero della Transizione Ecologica.

Le spese effettivamente sostenute devono derivare da impegni giuridicamente vincolanti (contratti, lettere di incarico, ordinativi, etc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

2) Criterio della congruità

Non vengono riconosciuti costi eccessivamente elevati, superflui o imputabili ad inadempimenti degli Assegnatari (ad esempio penali o ammende). Un costo si considera eccessivamente elevato quando, a giudizio di chi valuta e controlla, si discosta in maniera sensibile dal costo medio di mercato del bene o servizio acquisito per gli stessi scopi nello stesso periodo di tempo. Il costo è superfluo quando, ancorché correlabile al progetto, può essere evitato.

La valutazione della congruità è effettuata in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili. In particolare, ai fini della congruità dei costi, verrà fatto esclusivo riferimento alle attività progettuali ed alle ripartizioni economiche previste in sede di ammissione al finanziamento o risultanti a seguito di varianti preventivamente richieste dall'Assegnatario e autorizzate dal Ministero della Transizione Ecologica.

3) Criterio del costo netto

Il costo riconoscibile si ottiene sottraendo dalla somma delle spese accertate eventuali detrazioni di spesa o ricavi⁵.

4) Criterio di ammissibilità dell'IVA

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto che rendiconta è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

Nei casi in cui l'Assegnatario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal soggetto che rendiconta.

Costi non ammissibili

Per loro stessa natura ed indipendentemente dalla loro legittimità o pertinenza, non sono comunque ammissibili i seguenti costi:

- gli interessi passivi;
- le ammende, penali e spese per controversie legali;
- l'acquisto di immobili e terreni;
- gli oneri finanziari: gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- le spese di rappresentanza tese a promuovere l'immagine del contraente, soprattutto presso fornitori o partner negli affari. Sono considerate spese di rappresentanza anche le cessioni a titolo gratuito di beni o servizi a detti soggetti.

⁵ Non costituiscono ricavi gli interessi attivi maturati sulle quote di finanziamento erogate in acconto (comprese le quote erogate a seguito di verifiche *in itinere*).

Sezione III - Costi ammissibili: tipologia e modalità di rendicontazione

Di seguito vengono illustrati i costi ammissibili e le relative modalità di rendicontazione.

A) Costi di personale

Questa voce di costo comprende i costi del personale, dipendente e non dipendente, impegnato:

- nelle attività di ricerca e sviluppo;
- in attività di carattere esecutivo (gestione tecnico-scientifica, comprese le attività di coordinamento tra i vari enti esterni o interni indirettamente impegnati sul progetto).

nonché di altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto con l'Assegnatario, dipendente a tempo indeterminato o determinato, e/o titolare di borsa di dottorato, assegno di ricerca, borsa di studio, etc..

I costi del personale per il coordinamento amministrativo-finanziario e del personale di supporto amministrativo/segretariale non sono compresi in questa voce di costo, ma devono essere invece ricompresi nelle "Spese generali supplementari".

Qualora il personale impegnato nelle attività di ricerca, sviluppo e di carattere esecutivo svolga anche attività di coordinamento amministrativo-finanziario o/e di supporto amministrativo/segretariale, i relativi costi dovranno essere imputati sotto le voci di costo "Costi di personale" e "Spese generali supplementari" in base all'impegno orario effettivamente profuso nelle diverse attività, da documentare attraverso la compilazione di appositi timesheet.

A.1 - Personale dipendente

Questa voce di costo comprende il personale con contratto a tempo indeterminato, nonché quello con contratto a tempo determinato, direttamente impegnato nelle attività di progetto.

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate nel progetto. Queste, comprovate attraverso la compilazione di timesheet (fogli di lavoro) mensili, sono valorizzate al costo orario da determinare utilizzando le tabelle standard di costi unitari, adottate con decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018⁶, per le quali si rimanda alla Tabella n. 1 di seguito esposta.

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

il costo riconosciuto ai fini dell'ammissione al contributo è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costo orario di cui al suddetto decreto interministeriale 24 gennaio 2018;

i costi orari standard unitari da applicare alle spese di personale dipendente dei progetti, come da tabella che segue, sono articolati per tre tipologie di soggetti ("Imprese",

⁶ Decreto interministeriale del MIUR e del MISE 24 gennaio 2018, che reca "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale".

“Università”, “Enti pubblici di ricerca - EPR”⁷), suddivisi per tre diverse macro categorie di fascia di costo (“Alto”, “Medio”, “Basso”). Si precisa, altresì, che laddove non ricorra la fattispecie specifica che possa ricomprendere il soggetto beneficiario all’interno di una delle due categorie “Università” o “EPR”, il soggetto in questione si intenderà ricompreso nell’ambito della categoria “Imprese”.

Fascia di costo Livello	Beneficiario/Assegnatario		
	Imprese	Università	EPR
Alto	€75,00	€73,00	€55,00
Medio	€43,00	€48,00	€33,00
Basso	€27,00	€31,00	€29,00

Nello specifico, per la definizione delle fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario, si rimanda al Decreto interministeriale del MIUR e del MISE 24 gennaio 2018.

Per ogni persona impiegata nel progetto deve essere determinato il monte ore annuo di lavoro convenzionale, desumibile dal CCNL e, ai fini del calcolo del costo orario, lo stesso è decurtato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività sopresse e per festività cadenti in giorni lavorativi.

Per il personale universitario (professori, ricercatori e tecnici amministrativi) il monte ore annuo è stabilito dalla vigente normativa nazionale ed è pari a 1.500 ore annue, conformemente a quanto contenuto dall’articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Legge Gelmini.

Il costo ammissibile al finanziamento si ottiene moltiplicando il numero delle ore prestate nel progetto per il costo orario.

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene richiesta la compilazione di un timesheet mensile, firmato dal dipendente e controfirmato dal Responsabile amministrativo, da cui risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con distinta delle ore impegnate nel progetto.

Documentazione di spesa

L’Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione, da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell’Assegnatario (nel caso di associazioni, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese) che attesti l’elenco del personale dipendente dedicato al progetto.

L’Assegnatario deve inoltre conservare in originale presso la propria sede la seguente

⁷ Per “EPR” si intendono gli Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione. Sono esclusi gli organismi di ricerca privati che sono, invece, ricondotti al dominio delle imprese.

documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- timesheet mensili da cui risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con distinta delle ore impegnate nel progetto. Tali fogli di lavoro devono essere compilati e firmati da ciascun dipendente e controfirmati dal Responsabile amministrativo;
- copia del contratto collettivo di categoria aggiornato;
- ordine di servizio interno o analogo provvedimento formale con il quale si attribuisce al dipendente l'incarico e il luogo di svolgimento dell'attività nell'ambito del progetto finanziato, che deve essere coerente alle funzioni abitualmente espletate e/o all'esperienza professionale del dipendente; dal documento si deve anche evincere l'impegno orario complessivo richiesto;
- buste paga / cedolini stipendi;
- documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni (ordine di accredito e ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti su estratto conto bancario, etc.) e del versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi sociali (modelli F24, modelli UNI-EMENS e relative quietanze). Non sono ammessi pagamenti in contanti. Per il versamento delle ritenute e contributi sociali e fiscali si deve allegare un prospetto riepilogativo della formazione di tali oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al personale dedicato;
- eventuale attestazione di avvenuto incasso da parte del beneficiario.

A.2. - Personale non dipendente (Co.Co.Co., Ricercatori, Borsisti)

Questa voce di costo comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative in modo continuativo.

I rapporti di *parasubordinazione* (o contratti di lavoro atipici) di cui trattasi, sono riconducibili alle seguenti tipologie di contratto:

- collaborazione coordinata e continuativa;
- titolari di borsa di studio e titolari di assegni di ricerca, qualora sia espressamente prevista la partecipazione al progetto per lo svolgimento delle relative attività;
- contratti di somministrazione (c.d. contratti di lavoro interinale).

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate nel progetto. Queste, comprovate attraverso la compilazione di timesheet mensili, sono valorizzate con le stesse modalità di cui al punto A.1.

Documentazione di spesa

L'Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- documentazione relativa alla selezione del prestatore d'opera;
- curriculum vitae sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;
- contratto di collaborazione, di borsa di studio, di assegno di ricerca, che deve chiaramente indicare: il riferimento al progetto finanziato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l'impegno orario, il periodo di svolgimento, l'output previsto, l'importo previsto;

- documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti di attività, relazioni, verbali, diari di registrazione dell'attività svolta, etc.) e/o attestazione di conformità del responsabile di progetto;
- timesheet da cui risulti il monte ore prestato con distinta delle ore impegnate nel progetto, o quaderno di laboratorio sul quale registrare le attività svolte per ciascuna giornata. Tali documenti di lavoro devono essere compilati e firmati da ciascuna risorsa e controfirmati dal responsabile di progetto e/o dal Responsabile amministrativo. In caso di mancanza di timesheet è necessaria una attestazione del responsabile di progetto e/o amministrativo delle ore effettivamente prestate per lo sviluppo delle attività;
- buste paga;
- relazioni circa le attività svolte;
- documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e del beneficiario; assegno bancario non trasferibile o circolare corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa quietanza. Non sono ammessi pagamenti in contanti;
- eventuale attestazione di avvenuto incasso da parte del beneficiario;
- ricevute di versamento dell'IRPEF relative alle ritenute d'acconto e ricevute di versamento per oneri previdenziali qualora dovuti e il dettaglio della quota IRPEF/oneri versati in caso pagamenti cumulativi (MOD. F24).

Non sono ammissibili contratti a forfait comprensivi di diarie, rimborsi spese per viaggi e missioni, benefit, etc..

B) Costi per strumenti, attrezzature, software specifico

B.1. - Acquisto di strumenti e attrezzature

Questa voce di costo comprende i costi relativi a strumenti e attrezzature specifiche di ricerca di nuovo acquisto e nuove di fabbrica, dotate di autonomia funzionale ed acquistate direttamente dal fornitore o dai suoi concessionari di zona (ritenendo esclusa ogni forma di mera intermediazione commerciale) che vengono utilizzate:

- ad uso esclusivo del progetto;
- per progetti diversi (cosiddette ad utilità ripetuta), ma pur sempre acquisite funzionalmente per il progetto.

Pertanto, la relativa spesa può essere riconosciuta limitatamente:

- al periodo di operatività del progetto;
- alla quota d'uso effettivamente utilizzata per il progetto.

Il criterio di determinazione del costo ammissibile per gli strumenti e le attrezzature è quello della quota d'uso, calcolato nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto di ricerca (a condizione che il bene non abbia esaurito la propria vita utile, cioè che sia ancora almeno in quota parte soggetto ad ammortamento), riconducibile all'utilizzo effettivo (misura e periodo di utilizzazione) e si basa sull'applicazione della seguente formula:

$$\frac{(A \times B \times C) \times D}{365}$$

dove:

A = è il costo di acquisto dello strumento o dell'attrezzatura.

B = è il coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

C = sono i giorni di utilizzo dello strumento o dell'attrezzatura per il progetto di ricerca.

D = è la percentuale di utilizzo effettivo dello strumento o dell'attrezzatura nell'ambito del progetto.

Si evidenzia che la data da cui partire per il calcolo dei giorni di utilizzo può differire rispetto alla data di acquisto (ad es. data di consegna del bene, data di collaudo dove previsto, data di installazione, etc.).

Nel caso di strumenti e attrezzature, o parti di esse, indispensabili per le attività del progetto, che per intrinseche caratteristiche d'uso abbiano una deperibilità inferiore alla durata del progetto, e non possano essere altrimenti ed ulteriormente utilizzate, queste (cosiddette ad uso vincolato del progetto), previa attestazione del Responsabile del progetto e/o del Responsabile amministrativo, possono essere rendicontate interamente nel periodo⁸, fermo restando che, ove la CSEA, sulla base delle verifiche effettuate, non dovesse riconoscere dette caratteristiche, il costo ammissibile viene calcolato secondo il criterio della quota d'uso.

Non sono ammesse le spese relative all'acquisizione di mezzi di trasporto (natanti, autoveicoli, etc.) ad eccezione di mezzi specificatamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca del progetto.

Non sono riconosciuti i costi relativi a mobili ed arredi, a mobili d'ufficio e ad attrezzature destinate ad uffici amministrativi.

Il costo degli strumenti e delle attrezzature è determinato in base alla fattura ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali.

Su tutti gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, debitamente inventariati, deve essere applicata un'etichetta con i riferimenti al fondo di finanziamento della Ricerca di Sistema (*Fondo RdS – PT 2019-2021 – Bando a – Acronimo progetto*).

⁸ In tal caso gli strumenti e le attrezzature non possono essere ceduti a terzi, a qualsiasi titolo, prima del termine del periodo teorico di ammortamento.

Esempio di calcolo della “quota d’uso”		
L’Assegnatario del contributo ha acquistato in data 1/1/2019 un’attrezzatura ad un costo pari a €200.000. Il coefficiente ordinario di ammortamento dell’attrezzatura è pari al 20%.		
1. L’impianto è stato utilizzato a partire dal 1/3/2019 e fino al 31/12/2019 ed è esclusivamente utilizzato nell’ambito del progetto finanziato. La spesa ammissibile per il periodo indicato è pertanto pari a:		
$\frac{\text{€}200.000 \times 20\% \times 306}{100\%}$	$\times 306$	= €
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>	365	33.534,25
2. L’impianto è stato utilizzato a partire dal 1/3/2019 e fino al 31/12/2019, ma per progetti diversi e, dunque è stato utilizzato nell’ambito del progetto finanziato per una percentuale pari al 60%. La spesa ammissibile per il periodo indicato è pertanto pari a:		
$\frac{\text{€}200.000 \times 20\% \times 306}{60\%}$	$\times 306$	= €
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>	365	20.120,55

Documentazione di spesa

L’Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione, da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- per ogni strumento o attrezzatura, prospetto di calcolo della quota d’uso, con indicazione di: nome del fornitore, descrizione del bene, numero di serie del bene, numero dell’impegno, numero e data della fattura, numero e data del mandato di pagamento, costo di acquisto, coefficiente di ammortamento, giorni di utilizzo per il progetto di ricerca, percentuale di utilizzo effettivo nell’ambito del progetto, costo attribuito al progetto;
- dichiarazione del legale rappresentante che attesti che lo strumento, o l’attrezzatura, utilizzata nel progetto non abbia già usufruito di contributi pubblici, ovvero, in caso contrario, specificare la natura e l’entità del finanziamento e/o contributo ottenuto.

L’Assegnatario deve inoltre conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- idonea documentazione relativa alle procedure di selezione del fornitore del bene;
- ordine al fornitore contenente l’indicazione del riferimento al progetto;
- documento di trasporto e buono di consegna (ove previsto dalla normativa);
- documentazione attestante la conformità all’ordine ed eventuale collaudo;
- fattura del fornitore contenente il riferimento all’ordine;
- documentazione attestante l’avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e del beneficiario; assegno bancario o circolare non trasferibile corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione. Non sono comunque ammessi pagamenti in contanti;
- registro dei beni ammortizzabili e/o nota integrativa al bilancio con la descrizione dei beni e le relative quote di ammortamento annuali.

B.2. - Noleggio e Locazione finanziaria (leasing) di strumenti e attrezzature

È ammissibile la spesa per il noleggio e per la locazione finanziaria (leasing) degli

strumenti e delle attrezzature.

Per gli strumenti e le attrezzature in *leasing* sono ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di ammissibilità della spesa e limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate e, pertanto, con l'esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali⁹. L'importo massimo ammissibile non può, comunque, in nessun caso, superare il valore commerciale netto del bene.

Il contratto di *leasing*, inoltre, può prevedere esplicitamente una clausola di riacquisto, ovvero una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.

Si precisa inoltre che l'Assegnatario che opta per il *leasing* o il noleggio deve fornire dimostrazione della convenienza economica del leasing rispetto all'acquisto diretto del bene (anche tenuto conto del criterio della quota d'uso) e che, in caso di leasing e locazione, vanno comunque rispettate, ove applicabili, le procedure di evidenza pubblica.

Documentazione di spesa

L'Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione, da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- prospetto dei beni in *leasing* o in noleggio con indicazione almeno di: nome del fornitore, descrizione dettagliata del bene, costo complessivo e di quello capitale di vendita; numero delle rate e canone distinto dall'importo relativo a tasse e spese varie, durata del contratto, costo attribuito al progetto.

L'Assegnatario deve inoltre conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- preventivi relativi all'acquisto in locazione finanziaria del bene;
- contratto di noleggio o leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a tasse e spese varie;
- fatture del fornitore intestate al beneficiario, relative ai canoni periodici di noleggio o leasing con evidenza della quota capitale da rimborsare;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e del beneficiario; assegno bancario o circolare non trasferibile corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione. Non sono comunque ammessi pagamenti in contanti.

B.3. - Acquisto di software specifico

Sono ammissibili i costi relativi ad acquisto di software specifico, ovvero appositamente sviluppato e funzionale alle attività del progetto e le licenze periodiche di tale software, il cui sfruttamento o utilizzo costituisce contributo necessario per l'attività del progetto stesso.

Sono ammessi i costi per applicazioni generali (se non compresi nel costo di acquisto dell'hardware, nel qual caso vengono ammortizzati con esso).

Il costo ammissibile è determinato in base al criterio della quota d'uso, conformemente ai principi ed alle modalità di cui al punto B.1.

⁹ Non sono ammissibili le altre spese relative al contratto quali spese generali, oneri assicurativi e interessi.

Documentazione di spesa

L'Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione, da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- per ogni software, prospetto di calcolo della quota d'uso, con indicazione di: nome del fornitore, descrizione del software, numero dell'impegno, numero e data della fattura, numero e data del mandato di pagamento, costo di acquisto, coefficiente di ammortamento, giorni di utilizzo per il progetto di ricerca, percentuale di utilizzo effettivo nell'ambito del progetto, costo attribuito al progetto.

L'Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- ordine al fornitore contenente l'indicazione dell'esplicito riferimento al progetto;
- fattura del fornitore contenente il riferimento all'ordine ed il costo unitario del bene fornito;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e del beneficiario; assegno bancario non trasferibile o circolare corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione. non sono comunque ammessi pagamenti in contanti;
- dichiarazione del legale rappresentante che attesti che lo strumento, o l'attrezzatura, utilizzata nel progetto non abbia già usufruito di contributi pubblici, ovvero, in caso contrario, specificare la natura e l'entità del finanziamento e/o contributo ottenuto.

C) Costi di esercizio

C.1. – Materiali e Forniture

In questa voce di costo sono compresi i costi per materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, quali:

- materie prime, semilavorati e altri materiali commerciali che, utilizzati nel corso del progetto, subiscono una trasformazione chimica, fisica o meccanica¹⁰;
- materiali di consumo specifico (reagenti, oli);
- forniture.

Il materiale sopra descritto può essere acquistato o prelevato da magazzino.

Se il materiale è acquistato, i costi sono determinati sulla base del prezzo di fattura, che deve fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto e imballo, senza alcun ricarico per spese generali.

Se il materiale è prelevato dal magazzino la valorizzazione è effettuata sulla base delle regole di contabilità di magazzino.

Documentazione di spesa

L'Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede, sia se il materiale è acquistato, sia se è prelevato dal magazzino, la seguente documentazione, da produrre in

¹⁰ I materiali minuti complementari alle attrezzature e strumentazioni (attrezzi di lavoro; articoli per la protezione personale: guanti, occhiali, maschere; minuteria metallica ed elettrica; accessori per pc e carta per stampanti; vetreria; etc.) non rientrano nella voce C), in quanto già compresi nelle "Spese generali supplementari".

sede di verifica amministrativo-contabile:

- elenco riepilogativo del materiale effettivamente utilizzato con le relative descrizioni e quantità per voci merceologiche, costi unitari e complessivi.

Se il materiale è acquistato, l'Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- documentazione relativa alla selezione del fornitore del bene;
- ordine al fornitore contenente l'indicazione dell'esplicito riferimento al progetto;
- documento di trasporto e buono di consegna (se applicabile);
- fattura del fornitore contenente il riferimento all'ordine e il costo unitario del bene fornito;

- documentazione attestante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e dell'Assegnatario; assegno bancario o circolare corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione. Non sono comunque ammessi pagamenti in contanti;

- schede o elenchi di consegna del materiale distribuito, firmate per ricevuta e controfirmate dall'Assegnatario.

Se il materiale è prelevato dal magazzino, l'Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- bolle di prelievo da magazzino, con espressa indicazione del progetto, firmate per consegna e ricevuta, e fattura dimostrativa del costo unitario;

- registro di carico e scarico;
- elenco riepilogativo del materiale effettivamente utilizzato con le relative quantità per voci merceologiche, costi unitari e complessivi;

- schede o elenchi di consegna del materiale distribuito, firmate per ricevuta e controfirmate dall'Assegnatario.

C.2. - Informazione, pubblicità e diffusione correlate alle attività di progetto

In questa voce di costo sono ammissibili le spese sostenute:

- per avvisi pubblici (pubblicazione bandi di gara, manifesti, inserzioni sui giornali, etc.);

- per l'organizzazione di convegni, seminari, finalizzati alla pubblicizzazione dell'intervento, nonché i costi relativi alla divulgazione dei risultati del progetto di ricerca, tra i quali saranno riconosciuti i costi sostenuti per la brevettazione¹¹;

- per la partecipazione a congressi, convegni, workshop, etc. (costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, etc.¹²), purché correlati direttamente con il progetto di ricerca.

Documentazione di spesa

L'Assegnatario deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente

¹¹ Le spese accessorie (deposito brevetti, redazione del brevetto, etc.) sono ammissibili solo se capitalizzate nel costo di produzione del brevetto stesso.

¹² Le spese di trasporto, vitto e alloggio (ove ricorra, di diaria) ricadono nella voce di costo "Spese generali supplementari"

documentazione, da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- prospetto dell'attività di informazione, pubblicità e diffusione con indicazione almeno di: nome del fornitore, descrizione dettagliata dell'attività, numero dell'impegno, numero e data della fattura, numero e data del mandato di pagamento, costo attribuito al progetto.

L'Assegnatario deve inoltre conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- richiesta che origina il servizio;
- documentazione relativa alla selezione del fornitore del bene o prestatore di servizio;
- fatture del fornitore;
- documenti dimostrativi dell'attività svolta (copia degli avvisi, locandine, giornali, etc.);
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e dell'Assegnatario; assegno bancario non trasferibile o circolare corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione. Non sono comunque ammessi pagamenti in contanti.

D) Costi per servizi di consulenza, acquisizione di competenze tecniche, brevetti

Questa voce di costo comprende i costi relativi ad attività con contenuto di ricerca commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche sia in quanto soggetti giuridici¹³.

Non sono ammissibili contratti a forfait comprensivi di diarie, rimborsi spese per viaggi e missioni, benefit, etc..

D.1. - Prestatori d'opera non soggetti al regime IVA (prestazioni occasionali)

Nel caso di contratto di prestazioni d'opera non soggette a regime IVA (prestazioni occasionali) si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente da personale esterno non soggetto a regime IVA, per le attività connesse ai progetti di ricerca.

L'Assegnatario deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione, da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- curriculum vitae sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;
- contratto relativo alla prestazione richiesta, che deve chiaramente indicare: il riferimento al progetto finanziato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l'impegno orario, il periodo di svolgimento, l'output previsto, l'importo previsto;
- documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti di attività, relazioni, verbali, diari di registrazione dell'attività svolta, etc.) e/o attestazione di conformità del responsabile di progetto.

L'Assegnatario deve inoltre conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- documentazione relativa alla selezione del prestatore d'opera;

¹³ I costi per contratti e/o servizi di sviluppo software personalizzati sono rendicontabili sotto la voce "B.3 - Acquisto di software specifico".

- qualora sussista l'obbligo di presenza, timesheet mensili da cui risulti il monte ore prestato con distinta delle ore impegnate nel progetto. Tali fogli di lavoro devono essere compilati e firmati da ciascun prestatore d'opera e controfirmati dal responsabile di progetto e/o dal responsabile amministrativo. In caso non sussista l'obbligo di presenza, attestazione del responsabile di progetto e/o amministrativo delle ore effettivamente prestate per lo sviluppo delle attività;
- ricevute/note debito della prestazione con l'indicazione: della data, del periodo di riferimento, del riferimento al progetto, dell'attività svolta e dell'output prodotto;
- documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e del beneficiario; assegno bancario non trasferibile o circolare corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione. Non sono ammessi pagamenti in contanti;
- eventuale attestazione di avvenuto incasso da parte del beneficiario.

D.2. - Professionisti con partita IVA

La prestazione deve risultare da lettera di incarico o contratto di collaborazione professionale sottoscritti dalle parti interessate, esclusivamente per lo svolgimento di attività connesse ai progetti di ricerca.

Documentazione di spesa

L'Assegnatario deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione, da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- curriculum vitae sottoscritto da cui risulti la competenza professionale relativa alla prestazione richiesta;
- lettera di incarico o contratto di collaborazione con descrizione dettagliata della prestazione e relativa accettazione, recante indicazione del riferimento al progetto; oggetto dell'attività, periodo di svolgimento e output previsto; corrispettivi con indicazione del compenso per giornata di prestazione, se previsto;
- documentazione comprovante l'esecuzione della prestazione (rapporti di attività, relazioni, verbali, diari di registrazione dell'attività svolta, etc.) e/o attestazione di conformità del responsabile di progetto.

L'Assegnatario deve inoltre conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- documenti relativi alla selezione del professionista;
- fattura indicante: data, riferimento al progetto, attività svolta e output prodotto, corrispettivi e periodo di riferimento;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e dell'Assegnatario; assegno bancario non trasferibile o circolare corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione. Non sono comunque ammessi pagamenti in contanti;
- eventuale attestazione di avvenuto incasso da parte del beneficiario.

Non sono ammissibili contratti a forfait comprensivi di diarie, rimborsi spese per viaggi e missioni, benefit, etc..

D.3. - Società

La prestazione deve risultare da lettera di incarico o contratto sottoscritti dalle parti interessate, esclusivamente per lo svolgimento di attività connesse al progetto di ricerca.

Documentazione di spesa

L'Assegnatario deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione, da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- documentazione comprovante la competenza della società scelta ai fini dello svolgimento dell'incarico;
- lettera di incarico o contratto con descrizione dettagliata della prestazione: indicazione del riferimento al progetto; oggetto dell'attività, periodo di svolgimento e output previsto; corrispettivi con indicazione del compenso;
- documentazione comprovante l'esecuzione della prestazione (rapporti di attività, relazioni, verbali, diari di registrazione dell'attività svolta, etc.) e/o attestazione di conformità del responsabile di progetto.

L'Assegnatario deve inoltre conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- documentazione relativa alla selezione del prestatore (procedura di evidenza pubblica, ricerca di mercato, esclusivista di mercato, fornitore abituale, etc.) di servizio o di opera;
- fattura del fornitore indicante: data, riferimento al progetto, attività svolta e output prodotto, corrispettivi e periodo di riferimento;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della fattura e del beneficiario, assegno bancario o circolare non trasferibile corredato da contabile bancaria di addebito in conto corrente, mandato di pagamento e relativa liquidazione. Non sono comunque ammessi pagamenti in contanti;
- eventuale attestazione di avvenuto incasso da parte del beneficiario.

Non sono ammissibili contratti a forfait comprensivi di diarie, rimborsi spese per viaggi e missioni, benefit, etc..

D.4. – Brevetti e licenze

In questa voce di costo sono compresi i costi per l'acquisizione da fonti esterne di brevetti, diritti di licenza e altri diritti di proprietà intellettuale, il cui sfruttamento o utilizzo deve essere compatibile con la durata dell'attività finanziata e costituire contributo necessario per l'attività del progetto.

Documentazione di spesa

L'Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- contratto relativo all'acquisizione di brevetti, diritti di licenza e altri diritti di proprietà intellettuale, che deve chiaramente indicare il riferimento al progetto finanziato e l'importo previsto;
- fatture contenenti il riferimento al contratto;

- documentazione attestante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e del beneficiario; assegno bancario non trasferibile o circolare corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione. Non sono comunque ammessi pagamenti in contanti.

E) Spese generali supplementari (costi indiretti)

Questa voce di costo comprende le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca (spese generali supplementari). Esse sono considerate costi ammissibili a condizione che siano basate su costi effettivamente sostenuti nel periodo di eleggibilità e in relazione alle attività svolte nell'ambito del progetto.

Sono considerate spese generali quelle che:

- per loro stessa natura non si prestano ad una precisa identificazione secondo il criterio di pertinenza;
- sono, comunque, necessarie alla realizzazione del progetto in quanto relative al funzionamento organico della sede in cui si svolgono le attività;
- non sono ammesse come voci specifiche di costo nelle tipologie di cui alle lettere precedenti e dunque sono individuabili come costi "indiretti".

Le spese generali si intendono riferite principalmente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti costi:

- personale indiretto (personale amministrativo, fattorini magazzinieri, segretarie, etc.);
- funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, smaltimento rifiuti, trasporti, traslochi e facchinaggi, etc.);
- funzionalità operativa (spese postali e telegrafiche, telefonia e trasmissione dati, cancelleria, fotocopie, abbonamenti (anche on-line), biblioteca, opere e materiale bibliografico, pubblicazioni (realizzazione, stampa, diffusione e spedizione), assicurazioni, mezzi di trasporto (manutenzione, esercizio e noleggio), materiali minuti¹⁴, etc.);
- assistenza al personale (mensa, trasporti, infermeria, approvvigionamenti, sicurezza, dispositivi di protezione individuale ed indumenti di lavoro, previdenze interne, antinfortunistica, benefici di natura assistenziale e sociale, copertura assicurativa, etc.);
- funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori, Consigli e Comitati scientifici e di valutazione, contabilità generale e industriale, acquisti, etc.);
- spese generali inerenti a immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, etc.) – con esclusione della voce investimenti;
- spese inerenti la manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e sviluppo e/o del software;
- spese per la formazione professionale e l'aggiornamento del personale (comprese

¹⁴ Per materiali minuti si intendono i materiali complementari alle attrezzature e strumentazioni, quali attrezzi di lavoro; articoli per la protezione personale: guanti, occhiali, maschere; minuteria metallica ed elettrica; accessori per pc e carta per stampanti; vetreria di ordinaria dotazione; etc.).

o non comprese nei programmi di cui ai C.C.N.L.);

- spese per attività non classificabili come ricerca e/o sviluppo in senso stretto quali, ad esempio, incontri con clienti, fornitori, soggetti istituzionali, etc. (costo del personale, costi di trasporto, vitto e alloggio, etc.);
- spese di trasporto, vitto e alloggio del personale in missione e in servizio esterno¹⁵;
- spese per convegni, conferenze, workshop, mostre, fiere, festival, etc., relativamente a costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, etc..
- convenzioni con istituzioni scientifiche pubbliche e private.

Le spese generali non possono riferirsi a costi non ammissibili.

Le spese generali sono calcolate sulla base di computi riconducibili alle voci *Costo di personale*, *Costi per strumenti, attrezzature, software specifico* e *Costi di esercizio*.

In particolare, le spese generali sono determinate applicando un'aliquota forfettaria del 30% del totale dei costi ammissibili relativi alle voci: *Costo di personale*, di cui al punto A), *Costi di esercizio*, di cui al punto B) e *Costi per strumenti, attrezzature, software specifico*, di cui al punto C).

¹⁵ Le spese per la partecipazione a congressi, convegni, workshop, etc. (costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, etc.) vengono rendicontate sotto la voce di costo "Costi di esercizio".

PIANO TRIENNALE 2019-2021
DELLA RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE

Bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca
di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000

*TERMINI, CONDIZIONI E MODALITÀ
PER LA PRESENTAZIONE DI VARIANTI DI PROGETTO*

Introduzione

Il presente documento stabilisce i termini, le condizioni e le modalità per la presentazione di Varianti per i progetti di ricerca finanziati a valere sul Fondo per la ricerca di sistema elettrico e svolti nell'ambito dei bandi di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000.

Il documento è stato predisposto al fine di fornire ai soggetti attuatori dei progetti di ricerca e beneficiari dei contributi (Assegnatari) le regole per la presentazione di Varianti di progetto¹ e garantire così il corretto svolgimento delle attività di ricerca.

Le varianti non possono in alcun modo comportare un aumento del costo e del contributo ammissibile, come risultante dal decreto del Ministero della Transizione Ecologica con il quale sono approvate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento o come risultante dal Capitolato tecnico del progetto allegato al Contratto di ricerca.

Non possono essere accettate richieste di Varianti di progetto che producano effetti sotto il profilo tecnico-scientifico e/o organizzativo e/o economico e/o societario in contrasto con le prescrizioni del Bando in oggetto.

Nella Sezione I sono descritte e diversificate le Varianti di progetto consentite, sia tramite semplice comunicazione, sia tramite procedura di valutazione da parte della CSEA e approvazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica. Nella Sezione II è descritta la procedura di approvazione delle Varianti di progetto.

Le modalità di invio alla CSEA della documentazione relativa alle varianti sono rese disponibili sul sito della Ricerca di Sistema (www.ricercadisistema.it).

Eventuali modifiche compensative alla ripartizione economica delle voci di costo sono consentite se contenute nei limiti di una buona e corretta gestione del progetto di ricerca e debitamente motivate. Esse sono comunque soggette alla valutazione degli Esperti incaricati per le attività di verifica e all'approvazione del Ministero della Transizione Ecologica.

Le varianti comunicate e approvate divengono parte integrante del capitolato tecnico del progetto, nelle forme presentate al momento della richiesta di variante di progetto o come approvate dall'Esperto valutatore.

Sezione I - VARIANTI CONSENTITE

A. Proroghe

Su richiesta dell'Assegnatario, il Ministero della Transizione Ecologica può disporre una proroga della durata del Progetto, in relazione alle difficoltà intervenute nella realizzazione, alle caratteristiche tecniche del progetto e all'effettiva possibilità di ultimazione dello stesso

¹ “Variazione di tipo temporale e/o tecnico-scientifica e/o economica e/o societaria e/o di compagine, richiesta dal Capofila e approvata dal Ministero della Transizione Ecologica nella misura in cui non alteri la natura e le finalità del Progetto, l'ammontare complessivo del Contributo e l'affidabilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria degli Assegnatari”.

nel rispetto delle condizioni prestabilite. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata e confermare la natura e le finalità originarie del Progetto.

La proroga dei termini del progetto non può essere superiore a 12 mesi.

Al fine di ottenere la proroga, il Capofila deve preventivamente avanzare una specifica richiesta alla CSEA recante:

- la durata della proroga richiesta;
- un documento che illustri le motivazioni a supporto della richiesta e che esponga le ripercussioni dal punto di vista tecnico-scientifico e/o organizzativo e/o economico;
- il Capitolato tecnico aggiornato del progetto (in particolare, il cronoprogramma/Gantt), dando evidenza delle modifiche derivanti dalla richiesta di proroga;
- ulteriore documentazione inerente la variante richiesta;
- la lista dei documenti allegati alla richiesta.

B. Varianti alle attività tecnico-scientifiche

Ogni variazione delle attività tecnico-scientifiche è oggetto di valutazione da parte della CSEA e soggetta ad approvazione del Ministero della Transizione Ecologica. In questo caso, il Capofila deve preventivamente avanzare specifica richiesta alla CSEA recante:

- un documento che specifichi le variazioni richieste e che illustri le motivazioni a supporto della richiesta, esponendo le eventuali ripercussioni sul Progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e/o organizzativo e/o economico;
- il Capitolato tecnico aggiornato del Progetto, dando evidenza delle modifiche derivanti dalla richiesta di variazione delle attività tecnico-scientifiche;
- ulteriore documentazione inerente la variante richiesta;
- la lista dei documenti allegati alla richiesta.

C. Varianti al piano finanziario

Sono consentite, purché preventivamente comunicate dal Capofila alla CSEA:

- la riduzione dei costi senza modifica degli obiettivi parziali e finali del Progetto;
- la diversa articolazione dei costi tra le voci di costo nella misura massima del 20%, calcolato, per ciascun Assegnatario, sulla voce che viene diminuita (nel caso di variazione in diminuzione di più voci di costo, il 20% andrà calcolato sull'importo della voce di minore entità). I limiti percentuali imposti sono da intendersi come valore cumulativo di tutte le varianti presentate fino al completamento del Progetto. La diversa articolazione dei costi deve avvenire nel rispetto dell'art. 4, commi da 7 a 8, del Bando.

Contestualmente alla suddetta comunicazione, il Capofila è tenuto ad inviare alla CSEA il Capitolato tecnico aggiornato del progetto (in particolare, le schede economiche), dando evidenza delle modifiche derivanti dalla riduzione dei costi o dalla diversa articolazione delle voci di costo.

Allegato D

Ogni modifica del piano finanziario che non rispetti i limiti sopra citati è oggetto di valutazione da parte della CSEA e soggetta ad approvazione del Ministero della Transizione Ecologica. In questo caso, il Capofila deve preventivamente avanzare una specifica richiesta alla CSEA recante:

- un documento che specifichi in modo analitico le variazioni richieste e illustri le motivazioni a supporto della richiesta, esponendo le eventuali ripercussioni dal punto di vista tecnico-scientifico e/o organizzativo;
- il Capitolato tecnico aggiornato del progetto (in particolare, le schede economiche), dando evidenza delle modifiche derivanti dalla richiesta di variante al piano finanziario;
- ulteriore documentazione inerente la variante richiesta;
- la lista dei documenti allegati alla richiesta.

D. Variazioni anagrafiche e societarie degli Assegnatari

Sono consentite, purché comunicate entro 60 giorni dall'avvenuta variazione dall'Assegnatario, le variazioni anagrafiche, intendendo per tali le seguenti fattispecie che, secondo le casistiche, possono riguardare sia le imprese che gli Organismi di ricerca:

- variazione indirizzo sede legale;
- variazione indirizzo sede operativa;
- variazione denominazione sociale;
- variazione ragione sociale;
- variazione forma o assetto societario;
- variazione legale rappresentante.

Il Capofila è tenuto ad inviare alla CSEA il Capitolato tecnico del progetto, aggiornato nelle diciture, nel limite massimo di ulteriori 30 giorni.

Ogni variazione societaria che non rientri in quanto sopra citato, è oggetto di valutazione da parte della CSEA e soggetta ad approvazione del Ministero della Transizione Ecologica. In questo caso, il Capofila interessato deve preventivamente avanzare una specifica richiesta alla CSEA recante:

- un documento che specifichi la variazione proposta, con le relative motivazioni, e che confermi il possesso da parte di eventuali nuovi soggetti dei requisiti di affidabilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria garantiti in fase di ammissione del progetto, evidenziando le eventuali ripercussioni sull'attività che l'Assegnatario si è impegnato a svolgere;
- ove necessario (es: cessioni di ramo d'azienda, acquisizioni, etc.), dichiarazioni sostitutive di notorietà del legale rappresentante, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatte secondo i modelli dedicati e disponibili sul sito www.ricercadisistema.it e basati sulle dichiarazioni degli allegati A e B del Bando;
- ulteriore documentazione inerente la variante richiesta;
- la lista dei documenti allegati alla richiesta.

Inoltre, copia delle richieste di variazione societaria, complete di tutti gli allegati, deve essere

inviata dall'Assegnatario interessato al Capofila.

E. Rinunce e subentri

Ogni variazione della compagine è oggetto di valutazione da parte della CSEA e soggetta ad approvazione del Ministero della Transizione Ecologica. In questo caso, il Capofila deve preventivamente avanzare specifica richiesta alla CSEA recante:

- un documento che specifichi la variazione richiesta e che illustri le motivazioni a supporto della richiesta, esponendo le eventuali ripercussioni sul Progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e/o organizzativo e/o economico;
- il Capitolato tecnico aggiornato del Progetto, dando evidenza delle modifiche derivanti dalla richiesta di variazione della compagine;
- una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, n. 445, e sottoscritta da tutti gli Assegnatari che proseguono nello svolgimento del Progetto, nella quale gli stessi si impegnano a farsi carico delle attività lasciate da svolgere da parte degli Assegnatari uscenti (al netto delle attività svolte da eventuali Assegnatari subentranti) e specificate in dettaglio nel Capitolato tecnico aggiornato del Progetto, con conseguente redistribuzione dei costi;
- per ogni Assegnatario che prosegue nello svolgimento del Progetto, dichiarazioni sostitutive di notorietà del legale rappresentante, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatte secondo i modelli dedicati e disponibili sul sito www.ricercadisistema.it e basati sulle dichiarazioni degli allegati A e B del Bando; ulteriore documentazione inerente la variante richiesta;
- la lista dei documenti allegati alla richiesta.

La richiesta dovrà inoltre essere corredata (secondo i modelli messi a disposizione sul sito www.ricercadisistema.it):

- per ogni Assegnatario uscente:
 - a) autodichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Assegnatario uscente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale si evincano le volontà di recedere dal partenariato e di interrompere in via definitiva le attività svolte nell'ambito del Progetto.
- per ogni Assegnatario subentrante²:
 - a) una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con l'indicazione dettagliata delle attività di cui l'Assegnatario intende farsi carico e con l'impegno di realizzarle;
 - b) tutta la documentazione redatta secondo i modelli dedicati e disponibili sul sito www.ricercadisistema.it e basati sulle dichiarazioni degli allegati A e B del Bando.

Gli Assegnatari subentranti devono comunque possedere le caratteristiche di ammissibilità specificate all'art. 3 del Bando.

² Sono da intendersi tali anche i soggetti che hanno subito variazioni societarie che possono averne modificato la capacità di portare a termine con successo le attività del Progetto (es: cessioni di ramo d'azienda, acquisizioni, etc.).

Allegato D

La rinuncia alla prosecuzione delle attività da parte di un Assegnatario si configura come una “interruzione del programma di sviluppo del Progetto non adeguatamente giustificata” e determina la revoca dei contributi individuali concessi, con la perdita del diritto alle quote residue ancora da erogare e l’obbligo di restituzione delle somme già percepite, secondo il dettato dell’art. 15 del Bando.

Le attività già sostenute dall’Assegnatario che rinuncia non sono in alcun modo valide ai fini della rendicontazione delle spese, né per il soggetto uscente, né per gli altri Assegnatari. Viceversa, le stesse attività sono considerate valide al fine della realizzazione del progetto.

La rinuncia del Capofila e la sua sostituzione non sono consentiti, come previsto all’art. 12, comma 3, del Bando.

Sezione II – PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE VARIANTI

Le richieste di Varianti di progetto sono valutate dalla CSEA, che può avvalersi degli Esperti ai sensi del Decreto 16 aprile 2018. Ai fini della valutazione sono prese in considerazione le richieste presentate dal Capofila, complete di tutta la documentazione allegata, nonché la relazione che l’Esperto dovrà redigere, completa degli elementi necessari per assumere le conseguenti determinazioni.

Le Varianti sono approvate dal Ministero della Transizione Ecologica a condizione che esse non alterino la natura, le finalità e gli obiettivi originari del Progetto e non inficino l’efficace svolgimento delle attività di ricerca e il conseguimento dei risultati parziali e finali.

Le varianti approvate divengono parte integrante del Capitolato tecnico del Progetto, nelle forme presentate al momento della richiesta di Variante di progetto.

Contratto di ricerca per il Progetto “Titolo” [acronimo], ammesso al finanziamento con decreto del Ministero della Transizione Ecologica,, pubblicato su G.U.R.I. n. del

La CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI, con sede in Roma, via Cesare Beccaria, n. 94, codice fiscale n. 80198650584, nella persona del legale rappresentante, nato a, il, CF, domiciliato per la carica presso la sede;

di seguito CSEA

e

la (il Contraente Capofila, di seguito Capofila), con sede legale in - Codice Fiscale...., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

e

la (di seguito, il Contraente), con sede legale in - Codice Fiscale...., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

e

la (di seguito, il Contraente), con sede legale in - Codice Fiscale...., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

e

la (di seguito, il Contraente), con sede legale in - Codice Fiscale...., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

di seguito i Contraenti

di seguito la CSEA e i Contraenti (comunemente denominati “Parti”)
convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 **Definizioni**

- "*Accordi tra i Contraenti*": accordi di collaborazione formalizzati mediante appositi contratti, che, in caso di partecipazione in partenariato, regolano i rapporti tra i Contraenti, ai fini della realizzazione del progetto. Tali accordi regolamentano i rapporti tra le parti, in particolare tra il Capofila e gli altri Contraenti, e definiscono, per ciascun Contraente, la quota di partecipazione, l'attività da realizzare ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto e i relativi costi e attività di diffusione dei risultati.
- "*Bando*": Bando di gara per progetti di ricerca approvato con decreto del Ministero della Transizione Ecologica dele pubblicato su G.U.R.I n.
- "*Capitolato tecnico del Progetto*": è la proposta di progetto così come presentata all'atto della sottomissione, nel caso non siano intervenute modifiche, ovvero come modificata in ragione: delle prescrizioni contenute nella Relazione di valutazione finale redatta dagli Esperti incaricati delle attività di valutazione ai fini dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto, degli aggiustamenti e delle varianti richiesti dai Contraenti, anche in itinere, come approvati dal Ministero della Transizione Ecologica, e delle eventuali integrazioni utili ai fini delle diverse fasi di valutazione e verifica.
- "*Capofila*": è l'assegnatario del contributo cui compete il ruolo di coordinatore del Progetto e di responsabile della sua attuazione, nonché di referente ufficiale della compagine per ogni adempimento amministrativo, ferme restando le responsabilità individuali verso la CSEA dei singoli assegnatari (nel presente contratto “Contraenti”).
- "*Contributo*": contributo riconosciuto al Progetto di cui al presente contratto ed erogato, in più quote, dalla CSEA, a valere sul Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.
- "*Esperto*": esperti individuati dal Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Decreto 16 aprile 2018.
- "*Fondo*": fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, istituito presso la CSEA ai sensi dell'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000, come modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 17 aprile 2001.
- "*Progetto*": progetto di Ricerca oggetto del presente contratto ammesso al finanziamento ai sensi del Bando.
- "*Contratto di ricerca*": contratto di finanziamento stipulato dalla CSEA con i soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi, a seguito delle risultanze del presente Bando, alla contribuzione del Fondo.

- *"Varianti di progetto"*: variazione del Progetto di tipo temporale e/o tecnico-scientifica e/o economica e/o societaria e/o di compagine, richiesta dal Capofila, regolata e approvata secondo quanto riportato nell'Allegato d) del Bando "Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di Progetto".

Articolo 2 **Normativa ed allegati**

1. I Contraenti, ai fini dello svolgimento delle attività del presente contratto, dichiarano di essere a conoscenza dei contenuti del decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2018 e del Bando.
2. Le Parti espressamente concordano che i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
Allegato I – *Capitolato tecnico del Progetto* (di seguito: Capitolato)
Allegato II – *Accordo tra i Contraenti*
Allegato III [eventuale] – *Dichiarazione di richiesta di anticipo e relativa garanzia*
Allegato IV – *Modulo Privacy*

Articolo 3 **Oggetto**

1. Con il presente contratto si definiscono i rapporti tra le Parti per tutti gli aspetti inerenti l'esecuzione del Progetto "*Titolo*" [acronimo], i cui obiettivi sono descritti nel Capitolato, le verifiche e i controlli, l'erogazione delle quote di Contributo da parte della CSEA.

Articolo 4 **Modalità di realizzazione e durata del Progetto**

1. Il progetto viene avviato in data
2. La durata di esecuzione del Progetto è dimesi (come indicata nel Capitolato).
3. Su richiesta del Capofila, il Ministero della Transizione Ecologica può disporre una proroga della durata del Progetto secondo le tempistiche e le modalità di cui all'Allegato D del Bando "Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di progetto" (di seguito Allegato D).
4. Il Capofila è tenuto a presentare al Ministero della Transizione Ecologica e alla CSEA una relazione semestrale di sintesi contenente gli elementi per una valutazione dello Stato di avanzamento del Progetto, con esclusivo riferimento alle attività tecnico-scientifiche, nonché ai risultati conseguiti complessivamente e da ogni singolo Contraente. La relazione semestrale è trasmessa secondo le modalità pubblicate sul sito <http://www.ricercadisistema.it>.
5. Gli stati di avanzamento del Progetto, ai fini dell'erogazione del Contributo, possono essere presentati secondo le tempistiche previste dal successivo art. 5, comma 4 e con le modalità pubblicate sul sito

<http://www.ricercadisistema.it>; tali richieste possono essere presentate solo se il Capofila ha regolarmente presentato le relazioni semestrali previste dall'art. 12, comma 4, del Bando.

6. I contraenti si impegnano a rendere pubblici tutti i risultati dei progetti, in modo chiaro, costante e tempestivo e con modalità open access.
7. Il Capofila, a conclusione del Progetto, è tenuto a presentare al Ministero della Transizione Ecologica e alla CSEA una relazione descrittiva finale delle attività del progetto e dei principali risultati ottenuti e una liberatoria alla pubblicazione della medesima relazione. La relazione descrittiva finale è trasmessa secondo le modalità pubblicate sul sito <http://www.ricercadisistema.it>.
8. Il presente contratto esaurisce la sua validità alla data di erogazione, da parte della CSEA, dell'ultima quota di Contributo, secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 5, fermo restando quanto previsto al successivo art. 6.2.

Articolo 5 **Accertamenti ed erogazione del contributo**

1. Il Contributo è liquidato in più quote correlate allo Stato di avanzamento del Progetto.
2. Nel caso in cui il Capofila abbia richiesto la prima quota di Contributo a titolo di acconto, tale quota è erogata nel limite massimo del 20% del contributo di cui al Capitolato tecnico del Progetto e comunque per un importo pari a quello garantito dall'accantonamento nel primo bilancio di esercizio utile di una somma di importo pari alla prima quota di contributo richiesta a titolo di acconto; tale garanzia dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto di ricerca.
3. Il Capofila è responsabile dell'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata del progetto, fino all'erogazione della quota di contribuzione a saldo, pena quanto previsto all'art. 15, comma 3, lettera j) del Bando.
4. Le successive quote di Contributo possono essere richieste in relazione allo Stato di avanzamento del Progetto, esclusivamente per le linee di attività concluse, dietro presentazione di relazioni - intermedie o finali - inerenti le attività tecnico-scientifiche e i risultati conseguiti, complete della rendicontazione dei costi sostenuti. Le relazioni, predisposte secondo le modalità descritte nell'Allegato C del Bando "*Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*", devono essere inviate alla CSEA e far riferimento ad un periodo di attività non inferiore ai 12 mesi, ivi compresa la rendicontazione finale e, salvo quanto previsto all'art. 14 del Bando.
5. Gli Stati di avanzamento, il conseguimento dei risultati intermedi e finali, la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese documentate sono oggetto di valutazione e di verifica, anche *in loco*, da parte della CSEA e gli esiti sono trasmessi al Ministero della Transizione Ecologica.
6. Nel caso in cui il Capofila abbia richiesto l'acconto di cui al comma 2, le quote di contributo intermedie sono erogate conservando come anticipo residuo la medesima percentuale di acconto, da calcolare sulle quote ancora da erogare. Ai fini dell'effettiva erogazione, il Capofila deve inviare alla

- CSEA il mastrino dal quale si evinca il mantenimento dell'accantonamento specifico effettuato a titolo di garanzia, di cui al comma 2.
7. La quota di contributo richiesta a saldo non può essere inferiore al 20% del Contributo complessivo. Nel caso in cui il Capofila abbia richiesto l'acconto di cui al comma 2, la quota di contributo richiesta a saldo non può essere inferiore al 20% del Contributo complessivo aumentata dell'importo residuo erogato in acconto.
 8. La CSEA eroga le quote di Contributo entro 30 giorni dalla comunicazione della disposizione di erogazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica per ciascuno stato di avanzamento.
 9. Ciascuna quota di Contributo è versata sul seguente conto corrente bancario intestato al Capofila (IBAN _____), che provvede alle erogazioni dovute agli eventuali Contraenti dandone evidenza alla CSEA.
 10. Tutte le comunicazioni e/o richieste inerenti lo svolgimento del Progetto, la rendicontazione dei suoi costi, etc., devono essere inviate dal Capofila alla CSEA secondo le modalità pubblicate sul sito <http://www.ricercadisistema.it>.
 11. Resta fermo che l'erogazione dei contributi, di cui ai commi che precedono, è subordinata all'esito positivo delle verifiche sull'eventuale garanzia di cui all'art. 5, commi 2 e 6, e alle verifiche da parte della CSEA, previste dall'articolo 13, comma 7, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della CSEA, approvato come Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 297/2017/A, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In merito alle verifiche di cui alla lettera b) dell'articolo 13, comma 7, del summenzionato Regolamento (controlli in materia di antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011), nel caso in cui anche uno soltanto dei Contraenti non superi detti controlli, ovvero non presenti la documentazione richiesta ai fini degli stessi, la CSEA non provvederà alle erogazioni.
In merito alle verifiche di cui alle rimanenti lettere dell'articolo 13, comma 7, del summenzionato Regolamento, nel caso in cui uno soltanto dei Contraenti non superi detti controlli, la CSEA provvederà alle erogazioni a meno della quota spettante al Contraente inadempiente.

Articolo 6

Cause di revoca e di decadenza

1. La CSEA, sulla base delle verifiche e degli accertamenti di cui all'art. 14 del Bando, propone al Ministero della Transizione Ecologica la revoca, totale o parziale, del Contributo, nei casi espressamente previsti dall'art. 15, comma 3, del Bando.
2. In caso di revoca del Contributo disposta dal Ministero della Transizione Ecologica, il Contraente interessato non ha diritto alle quote residue ancora da erogare ed è tenuto alla restituzione di quanto già percepito ed al pagamento degli interessi.

Articolo 7

Proprietà intellettuale ed industriale

1. I Contraenti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a) del DM 26 gennaio 2000, si impegnano alla massima diffusione dei risultati derivanti dalle attività del progetto, consapevoli che i risultati del progetto non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.

Articolo 8

Varianti di progetto

1. Eventuali Varianti di progetto sono regolate dall'Allegato D del Bando.

Articolo 9

Obblighi dei Contraenti

1. I Contraenti, attraverso la sottoscrizione del presente contratto, limitatamente alla durata del presente contratto, si obbligano:
 - a) a consentire al Ministero della Transizione Ecologica e alla CSEA e/o ai soggetti da questi ultimi incaricati, di svolgere il monitoraggio del Progetto, secondo i termini e le modalità unilateralmente decisi, fornendo tutte le informazioni e i dati all'uopo necessari, anche attraverso la predisposizione di specifici rapporti tecnici, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e 3, del Bando;
 - b) a comunicare preventivamente alla CSEA, qualsiasi modifica del Progetto e/o della compagine dei Contraenti, subordinando l'attuazione di tali modifiche all'accoglimento da parte del Ministero della Transizione Ecologica, così come previsto nell'Allegato D del Bando.
2. Il Capofila, attraverso la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga, altresì, a sviluppare il Progetto garantendo la totale copertura finanziaria, l'organizzazione e la fattibilità tecnico-scientifica, anche in caso di rinuncia, di mancata o di parziale realizzazione dello stesso da parte degli altri Contraenti.
3. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la proposta, da parte della CSEA al Ministero della Transizione Ecologica, di revoca dei contributi sino a quel momento concessi e la conseguente risoluzione del contratto, come previsto dall'art. 15, comma 3, del Bando e fermo restando quanto previsto all'art. 6 comma 2.
4. I Contraenti si impegnano a sollevare integralmente la CSEA e a tenerla indenne da eventuali danni verso terzi derivanti da atti o omissioni ad essi imputabili nell'esecuzione del presente contratto. I Contraenti sono solidalmente responsabili ai fini di quanto previsto dall'art. 16 comma 2, del Bando.

Articolo 10

Cumulo dei contributi

1. I Contraenti, con la sottoscrizione del presente contratto, garantiscono l'assenza di richieste e/o dell'ottenimento di qualsivoglia ulteriore forma di contributo, finanziamento o sovvenzione, avanzate a soggetti pubblici o

accordati dai medesimi soggetti per la realizzazione di specifiche attività facenti parte integrale o parziale del Progetto.

2. La previsione di cui al comma che precede obbliga i Contraenti per tutta la durata del contratto, pena l'applicazione di quanto previsto agli artt. 6 (Cause di revoca e di decadenza) e 11 (Risoluzione del contratto).

Articolo 11 **Risoluzione del contratto**

Le clausole di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno per la CSEA carattere essenziale: la loro violazione costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. Laddove si verifichi l'inadempimento, la CSEA dichiarerà tramite PEC di volersi avvalere della presente clausola e il contratto s'intenderà automaticamente risolto, fermo restando quanto previsto all'art. 6.2.

Articolo 12 **Foro competente**

Ove, per una ragione qualsiasi, dovesse insorgere lite giudiziaria, le parti eleggono come Foro competente esclusivamente quello di Roma.

Roma, _____

la (Capofila), con sede legale in - Codice Fiscale....., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

(firmato digitalmente)

la (Contraente), con sede legale in - Codice Fiscale....., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

(firmato digitalmente)

la (Contraente), con sede legale in - Codice Fiscale....., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

(firmato digitalmente)

la (Contraente), con sede legale in - Codice Fiscale...., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

(firmato digitalmente)

Il Presidente
(firmato digitalmente)

Il Contraente accetta specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c. le clausole espresse agli artt. 5, 6, 7, 9, 10 e 11.

Roma, _____

la (Capofila), con sede legale in - Codice Fiscale...., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

(firmato digitalmente)

la (Contraente), con sede legale in - Codice Fiscale...., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

(firmato digitalmente)

la (Contraente), con sede legale in - Codice Fiscale...., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

(firmato digitalmente)

la (Contraente), con sede legale in - Codice Fiscale...., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale

relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

(firmato digitalmente)

SCHEMA CONTRATTUALE

**INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR)¹**

La “Cassa per i servizi energetici e ambientali”, con sede legale in Via Cesare Beccaria 94/96, 00196 Roma RM, Italia, C.F. 80198650584, (di seguito anche “CSEA” o “Il Titolare”) La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche “General Data Protection Regulation” o “GDPR”) che i Suoi dati personali (di seguito “Dati” o “i Dati”) saranno oggetto di trattamento con le modalità e per le finalità indicate di seguito.

1. Finalità e base giuridica del trattamento

I Suoi dati personali, in qualità di Rappresentante legale/Procuratore speciale, di Referente e/o di Responsabile scientifico del Progetto per la Società/Impresa/Organismo di ricerca che intende presentare il progetto di ricerca e accedere ai finanziamenti per la realizzazione dello stesso, verranno trattati (per la definizione di ‘trattamento’, v. art. 4, comma 2 del Regolamento) dalla CSEA nell’ambito dei compiti alla stessa facenti capo in relazione ai Bandi pubblicati a cura del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ai sensi dell’art. 5 del Decreto 16 aprile 2018 “Riforma della disciplina della ricerca del sistema elettrico”, per le seguenti finalità:

- esecuzione delle attività operative e gestionali connesse allo svolgimento dei Bandi e relative alla selezione di progetti di ricerca di cui all’art. 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, in coerenza con i contenuti del “Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale” e, nello specifico:

- verifica dei requisiti secondo i criteri di cui al Bando, di cui la presente informativa costituisce allegato, rivolti a determinare l’idoneità della Impresa/Organismo di ricerca ai fini dell’ammissione alla fase di valutazione e trasmissione delle risultanze al MiTE;
- predisposizione della graduatoria di ammissione dei progetti ai contributi del Fondo secondo i criteri di cui al citato Bando e trasmissione delle risultanze al MiTE;
- attività connesse allo svolgimento dei progetti di ricerca, per le verifiche sul loro stato di avanzamento e sulle richieste di variante, per la stipula dei contratti con i titolari dei progetti ammessi al finanziamento e per le attività conseguenti, relative all’erogazione del contributo, ivi compresa, a titolo esemplificativo, l’eventuale revoca dello stesso;
- eventuale necessità di difesa di un diritto in giudizio o nelle opportune sedi previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

La base giuridica del trattamento si identifica nella necessità, da parte del Titolare, di adempiere agli obblighi normativi inerenti e correlati alle attività di selezione di progetti di ricerca di cui all’art. 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, in coerenza con i contenuti del “Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale e di assegnazione dei finanziamenti dei suddetti progetti ricerca, compresi gli adempimenti dettati da disposizione normative e regolamentari vigenti in materia amministrativa, civile, fiscale e tributaria direttamente e/o indirettamente applicabili al contesto, in applicazione di quanto disposto dal Decreto 16 aprile 2018 del MiTE sopra citato.

2. Dati personali oggetto di trattamento

2.1. Dati personali

¹ Ogni soggetto (Rappresentante legale/Procuratore speciale, Referente e Responsabile scientifico) deve compilare e sottoscrivere il proprio modulo.

In particolare i dati personali in questione, relativi al Rappresentante legale/Procuratore speciale, al Referente e al Responsabile scientifico di Società/Impresa/Organismo di ricerca che intende presentare il progetto di ricerca e accedere ai finanziamenti per la realizzazione dello stesso, riguardano, principalmente:

- nome e cognome, data e luogo di nascita, Codice Fiscale, eventuali dati di contatto (e-mail/PEC), copia di documento di identità.

3. Tempi di conservazione dei dati

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata inerente lo svolgimento delle attività di selezione dei progetti di ricerca; in caso di assegnazione del finanziamento per tutta la durata del progetto e, successivamente, per tutto il tempo necessario al raggiungimento di finalità relative all'adempimento di obblighi normativi in ambito amministrativo-contabile, tributario, fiscale, civilistico (art. 2220 c.c.) nonché ai termini di prescrizione ordinaria dei diritti (art. 2946 c.c.) e, dunque, per almeno dieci anni dalla conclusione delle attività progettuali e relativa rendicontazione sulla base dei contratti di finanziamento stipulati.

4. Modalità d'uso dei dati

Il trattamento dei dati è eseguito mediante supporti cartacei e strumenti elettronici con misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, volte ad evitarne l'accesso non autorizzato, la perdita o distruzione, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento. I dati potranno essere trattati da soggetti, interni od esterni, appositamente autorizzati e impegnati alla riservatezza.

5. Ambito di circolazione dei dati

I dati potranno essere trattati altresì da società terze che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito, studi professionali, fornitori/consulenti che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati dal Titolare stesso, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, per i tempi strettamente necessari all'ottimale esecuzione di tale servizio). I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno di CSEA, ne abbiano necessità in relazione all'esercizio della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.

Senza il Suo espresso consenso (*ex art. 6 lett. b) e c)* del Regolamento), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria in base a un'espressa disposizione di legge.

6. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 1 è obbligatorio. I dati acquisiti, oggetto della presente informativa, sono essenziali per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 1 "Finalità e basi giuridiche del trattamento", L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti e/o la loro inesattezza potrebbe comportare l'impossibilità di provvedere:

a) all'esecuzione delle attività necessarie legate alla selezione di progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, in coerenza con i contenuti del "Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale";

b) alla verifica dei requisiti rivolti a determinare l'idoneità della Società/Impresa /Organismo di ricerca a ricevere il finanziamento dei progetti di ricerca finalizzati all'innovazione tecnica e

tecnologica di interesse generale per il settore elettrico di cui all'art. 10, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000;

c) al monitoraggio, in caso di assegnazione del finanziamento, delle attività inerenti lo stato di avanzamento del progetto;

d) alla difesa di un diritto in giudizio o nelle opportune sedi ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

7. Diffusione dei dati

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati.

8. Trasferimento dei dati all'estero

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento e alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

9. Titolare e Responsabile della Protezione dei dati

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA, con sede legale in Via Cesare Beccaria 94/96, 00196 Roma RM, Italia, C.F. 80198650584.

Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla CSEA potrà essere inviata presso la sede legale dell'Ente, oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica privacy@csea.it.

La CSEA ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR, che potrà essere contattato al seguente recapito: dpo@csea.it

10. Esercizio dei diritti

In qualità di interessato al trattamento dei Dati, La informiamo che ha la possibilità di esercitare i diritti previsti dal Regolamento e, precisamente:

a) il diritto, ai sensi dell'art. 15, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: i) le finalità del trattamento ii) le categorie di dati personali in questione; iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se paesi terzi o organizzazioni internazionali; iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; v) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; vi) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, ai sensi degli artt. 77 ss. del Regolamento; vii) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; viii) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato; ix) il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'art. 46 del Regolamento relative al trasferimento, qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale;

b) l'interessato avrà altresì (ove applicabili) la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

La informiamo che CSEA si impegna a rispondere alle Sue richieste al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrebbe essere prorogato in funzione della complessità o numerosità delle richieste e il Titolare provvederà a spiegarle il motivo della proroga entro un mese dalla Sua richiesta. L'esito della Sua richiesta potrà esserle fornita per iscritto o in formato cartaceo o in formato elettronico.

11. Modalità di esercizio dei diritti

L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti su menzionati nelle seguenti modalità:

i. inviando una e-mail all'indirizzo: privacy@csea.it.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile inoltrando richiesta a privacy@csea.it.

Titolare del trattamento

Cassa per i servizi energetici e ambientali

Luogo _____ Data ____ / ____ / _____

Nome e Cognome (*stampatello*) _____

Firma dell'interessato per presa visione _____ (*digitale*) _____

Titolare del trattamento

Cassa per i servizi energetici e ambientali